

CXIII^a TORNATA

SABATO 17 MARZO 1917

Presidenza del Presidente MANFREDI

INDICE

Congedo	pag. 3221
Disegni di legge (coordinamento del disegno di legge « Protezione ed assistenza degli orfani di guerra » (N. 318)	3221
Oratore:	
CHIMIRRI, <i>relatore</i>	3221
(presentazione di)	3221
Interpellanza (svolgimento dell'interpellanza del senatore Leonardi Cattolica ai Ministri della pubblica istruzione e della marina sul riordinamento delle scuole nautiche)	3225, 3232
Oratori:	
CORSI, <i>ministro della marina</i>	3232
LEONARDI CATTOLICA	3234
RUFFINI, <i>ministro dell'istruzione pubblica</i>	3228
Per l'ottantaquovesimo compleanno del Presidente del Senato	3223
Oratori:	
PRESIDENTE	3223
LEVI ULDERICO	3223
MURATORI	3223
RUFFINI, <i>ministro dell'istruzione pubblica</i>	3223
Per il primo centenario della nascita di Pasquale Stanislao Mancini	3234
Oratori:	
PRESIDENTE	3235
FILOMUSI GUEFFI	3235
MURATORI	3234
RUFFINI, <i>ministro dell'istruzione pubblica</i>	3236
Relazioni (presentazione di)	3221, 3234
Ringraziamenti	3221
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	3238

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, il ministro senza portafoglio senatore Scialoja e il senatore Dalloio, sottosegretario di Stato per le armi e munizioni.

MELODIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia del compianto senatore Mazzella ringrazia il Senato per la commemorazione e le condoglianze.

Congedo.

PRESIDENTE. Chiede congedo di giorni venti, per motivi di famiglia, il senatore Barbieri.

Se non si fanno osservazioni in contrario questo congedo s'intenderà accordato.

Coordinamento del disegno di legge: « Protezione ed assistenza degli orfani della guerra » (N. 318).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: « Protezione ed assistenza degli orfani della guerra ». Ha facoltà di parlare l'on. senatore Chimirri, relatore della Commissione speciale.

CHIMIRRI, *relatore*. Nell'articolo 1 nessuna modificazione è stata apportata.

Nell'articolo 2, dove si dice « è morto in dipendenza dello stato di guerra » si dirà invece « sia morto ecc. ».

Nell'articolo 3, secondo comma, dove si dice « all'art. 14 » si dirà « all'art. 17 ».

All'articolo 4, nessuna modificazione.

All'articolo 5, primo comma, dopo le parole « Comitato provinciale », inserire le parole « di cui all'art. 9 » e nel secondo comma, dopo le parole « Comitato nazionale » aggiungere le parole « di cui all'art. 7 ».

Segue il « Capo II. Autorità ed enti a cui è affidata la vigilanza degli orfani di guerra ».

All'articolo 6, alla seconda riga del primo comma, sopprimere le parole « di cui al seguente articolo ».

All'articolo 6-bis, che diventa 7, il primo comma viene modificato così: « Il Comitato nazionale, che ha sede in Roma, si compone di quindici membri: due senatori, ecc. », il resto identico; e in fine del comma stesso invece di « art. 10 » si dica « art. 13 ». Nel secondo comma invece di « saranno nominati » si dica « sono nominati » e all'ultimo comma, invece di « darà il segretario » si dica: « dà il segretario ».

L'articolo 7, che diventa 8, è pure emendato al n. 4 ove si sopprimono le parole « nonchè sul regolamento di che è parola all'art. 11 »; e nello stesso comma invece di « ai sensi dell'art. 45 », si dica: « ai sensi degli articoli 14, 17, 38, 41 e 43 ». Il n. 6° è cancellato e diventa comma secondo dell'articolo.

L'articolo 7-bis è sdoppiato. La prima parte diventa art. 9, e al capoverso ottavo invece di dire « nell'art. 10 », si dica « nell'art. 13 ». Al comma seguente invece di « sarà nominato », si dica « è nominato » e invece di « nominerà », « nomina ». L'art. 9 finisce col comma: « La prefettura dà al Comitato il segretario e il personale di segreteria ».

Il rimanente dell'articolo 7-bis forma l'articolo 10 e comincia così: « Il Comitato provinciale ecc. » il resto identico con gli ultimi due comma dell'art. 7-bis.

Nell'articolo 8, che diventa 11, si corregge l'errore tipografico delle lettere, essendo stata saltata la lettera b) ed alla lettera c) che diventa d) invece di « art. 9 e 10 » si dica « articoli 12 e 13 »; l'ultimo comma diventa lettera i).

L'articolo 9 diventa 12, sopprimendo la congiunzione « e » prima delle parole « di un ministro del culto » e sostituendovi una virgola.

L'articolo 10 diventa 13.

L'articolo 11 diventa 14, e al quarto comma invece di « art. 7 » si dica « art. 10 ».

L'articolo 12 diventa 15, ed al capoverso b) invece di dire « se siano », si dica « se sono ».

L'articolo 13 diventa 16.

L'articolo 14 diventa 17, e nel secondo comma invece di dire « negli articoli 113 e seguenti della legge ecc. », si dica « dalla legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144 negli articoli 113 e seguenti ». All'ultimo comma poi, invece di « art. 45 », si dica « art. 43 ».

L'articolo 15 è soppresso.

L'articolo 16 diventa 18.

L'articolo 17 diventa 19.

L'articolo 18 diventa 20, e l'art. 19, art. 21.

L'articolo 20 è soppresso.

L'articolo 21 è pure soppresso.

All'articolo 24, primo comma, invece di « nell'art. 9 », si dica « nell'art. 12 » e nell'ultima parte del secondo comma si dica « negli articoli 11 lettera d) e 14 ».

All'art. 27, primo comma, invece di « articoli 9 e 10 » dicasi « articoli 12 e 13 ».

All'art. 31, comma d) dicasi « all'art. 35 » invece che « all'art. 36 ».

All'art. 32, il comma e) è così modificato: « e) coi proventi di cui all'art. 33 » e all'ultimo comma invece di « art. 45 » dicasi « art. 43 ».

All'art. 33, il quarto comma è soppresso, aggiungendosi come quinto comma all'art. 45, che diventa 43, la seguente disposizione: « le norme per la riscossione, ecc. ».

All'art. 34, invece di « art. 13 e 30 » si dica « art. 16 e 30 ».

L'art. 35 è soppresso.

L'art. 36 diventa 35.

L'art. 37 diventa 36.

L'art. 38 diventa 37.

L'art. 39 è soppresso.

L'art. 40 diventa 38.

L'art. 41 diventa 39.

L'art. 42 diventa 41, ed il primo comma incomincia: « Le disposizioni della presente legge sono estese, ecc. » sostituendo alle parole « un fatto » la parola « servizio » e alla parola « servizio » le parole « un fatto ». Si aggiunge poi un secondo comma che suona così: « Il regolamento di cui all'art. 43, ne stabilisce le modalità ».

L'art. 43 diventa 40.

L'art. 44 diventa 42.

L'art. 45 diventa 43 ed oltre l'aggiunta del quinto comma « le norme per la riscossione dei redditi di cui all'art. 33 », si aggiunge, per sostituire l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Tittoni Tommaso ed approvato dal Senato, un ultimo comma così concepito: « Le disposizioni per deferire a Comitati da costituirsi presso le colonie italiane all'estero o ai Regi consoli le attribuzioni dei Comitati provinciali per la protezione ed assistenza degli orfani italiani che risiedono all'estero e che si trovino essi stessi all'estero ».

Ed ho finito.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni sul coordinamento su cui è stato riferito dal relatore della Commissione, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Per l'ottantanovesimo compleanno del Presidente.

RUFFINI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINI, *ministro della pubblica istruzione*. Illustri colleghi, compie oggi il suo 89. anno, nelle condizioni più floride, più edificanti e più invidiabili di integrità fisica e di padronanza delle proprie facoltà mentali, il nostro illustre, il nostro venerando, il nostro profondamente venerato Presidente del Senato. (*Applausi generati*).

Rimpiango vivamente che la semplicità incomparabile del suo costume, la modestia perfetta del suo sentimento, congiurando con le cure eccezionali che ora incombono sugli uomini del Governo, abbiano tolto che di questa felice, fortunata ricorrenza il Governo avesse notizia prima di pochi minuti fa: cosicchè esso non abbia potuto per bocca molto più autorevole e rappresentativa, che la mia non sia, porgere il suo omaggio di ammirazione, di reverenza, di devozione all'illustre Presidente del Senato.

Comunque, quale che possa essere la mia voce, valga per lo meno a dire al nostro Presidente che tutti quanti qui siamo, che tutti gli uomini che sono al Governo, ravvisano in Lui la più miracolosa sintesi vivente, la magnifica

personificazione della nostra epopea nazionale: una di quelle esistenze ammirabili, che, dopo aver dato il loro primo fiore, il loro impeto giovanile all'inizio del nostro riscatto, hanno ora l'infinita soddisfazione di affrettarne, con la sapienza del consiglio e l'autorità dell'esortazione, l'ultimo coronamento, e avranno la divina consolazione di vederne e goderne ancora il trionfo; una di quelle vite, a cui un Plutarco dell'avvenire potrà senza tema rifarsi, senza dover disturbare più gli antefatti: una di quelle vite, di fronte a cui i posteri non avranno che da inchinarsi ammirando, e invidiando l'età che le ha vedute sorgere, l'età che ha veduto figure così grandi e degne veramente di passare alla storia. (*Viri applausi*).

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Ben lungi dal tentare di emulare colla mia modesta parola l'eloquenza di cui ci ha dato testè prova l'onorevole ministro della pubblica istruzione, mi limito a proporre al Senato di associarsi alle nobili parole che in omaggio del nostro venerando Presidente il ministro ha testè pronunciato. (*Approvazioni. Applausi*).

MURATORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURATORI. Devoto ammiratore da molti anni di Giuseppe Manfredi, permetta il Senato, che anch'io mi unisca all'omaggio reso dal rappresentante il Governo a questa nobile figura che ebbe grande parte nella nostra indipendenza, e veda oggi il trionfo delle sue aspirazioni col compimento dell'unità nazionale. Egli rappresentò non solo il patriottismo più puro, ma la sintesi della giustizia imparziale e serena come magistrato sapiente, dotto, oculato, che mai cedè a pressioni di sorta nell'amministrazione della giustizia, e fu fulgido esempio e onore della magistratura italiana. Che Dio lo conservi a lungo all'affetto della famiglia, del Senato, dell'Italia; è l'augurio del cuore di tutti i suoi sinceri amici e caldi ammiratori. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Vivamente commosso, ringrazio il signor ministro dell'istruzione pubblica ed il Governo, gli amici Levi e Muratori e tutto il Senato, di questa grande dimostrazione che io sento immeritata. Vi ringrazio, e ne prenderò forza a reggermi ancora nel poco tratto

di vita che mi sarà dato, spero, fino a veder raggiunti gli ideali della Patria a cui ho dedicato tutta la mia vita.

Sono grato e sarò memore, per quanto la mia vita potrà durare, di questa odierna nuova prova di affetto che raccolgo. (*Vivissimi e prolungati applausi*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge sulla protezione ed assistenza degli orfani di guerra ed alla votazione per la nomina di due membri della Commissione di finanze.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*. Fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di disegni di legge.

SCIALOJA, *ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *ministro senza portafoglio*. A nome del mio collega degli esteri, ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 669, col quale si autorizza il Commissariato dell'emigrazione a procurarsi i fondi necessari per provvedere agli ordinari bisogni di cassa relativi all'esercizio finanziario 1914-15;

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1915, n. 176, che porta a lire 300,000 lo stanziamento del capitolo 84 del bilancio della spesa per il Fondo dell'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-15.

RUFFINI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINI, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 574, col quale il fondo di lire 30 milioni di cui al Regio decreto 21 gen-

naio 1915, n. 27 autorizzato per provvedimenti ed opere urgenti nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915, venne aumentato di lire 12 milioni, destinandoli a spese di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

Conversione in legge dei decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari dal 21 maggio al 30 novembre 1915, relativi ai danneggiati del terremoto, nonchè a provvedimenti economici e di tesoro ed a semplificazioni di servizi amministrativi e contabili;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 915 che autorizza il prelevamento di lire 26,833.70 del fondo cassa dell'Amministrazione del demanio forestale esistente presso la Cassa depositi e prestiti, per provvedere al saldo di spese residue concernenti l'Amministrazione medesima;

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 e 13 maggio 1915, n. 605 e 619 con i quali vennero assegnati ulteriori fondi per lire 160,000,000 e 25,000,000 rispettivamente agli stati di previsione dei Ministeri della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1914-15 onde provvedere a spese determinate dagli avvenimenti internazionali;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 912, col quale fu autorizzato un aumento di lire 30,000 nel limite massimo delle annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1914-15 per collocamenti a riposo di autorità di funzionari dipendenti dal Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli ministri Scialoja e Ruffini della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Presentazione di relazione.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 12 ottobre 1916, n. 1570, col quale si ammette il computo a favore dei professori italiani della Facoltà giuridica di Innsbruck del servizio ivi prestato, qualora siano nominati professori negli Istituti d'istruzione superiore del Regno.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Del Giudice della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederò al sorteggio dei nomi dei senatori che funzioneranno da scrutatori della votazione per la nomina di due membri della Commissione di finanze.

Risultano sorteggiati i nomi dei senatori Gioppi, Ridola e De Cupis.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Leonardi Cattolica, ai ministri della pubblica istruzione e della marina, per sapere quali provvedimenti intendano adottare per il riordinamento delle scuole nautiche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interpellanza del senatore Leonardi Cattolica ai ministri della pubblica istruzione e della marina per sapere quali provvedimenti intendano adottare per il riordinamento delle scuole nautiche.

Ha facoltà di parlare il senatore Leonardi Cattolica.

LEONARDI CATTOLICA. Onorevoli Senatori! Da molto tempo è sentita la necessità di una riforma delle nostre scuole nautiche.

La reclamano con insistenza tutte le classi interessate, cominciando dai professori e dagli allievi delle scuole che ne conoscono per esperienza personale le lacune ed i difetti. La reclama pure il Ministero della marina, che per mezzo dei suoi delegati nelle Commissioni esaminatrici presso gli istituti nautici e le Capitanerie di porto è in grado di controllare continuamente l'istruzione dei giovani che si dedicano alla carriera ed alle arti del mare.

Nell'ultimo decennio, il movimento in favore della riforma è andato sempre più intensificandosi. La stampa, la Lega navale, la Camera dei deputati ed il Senato stesso si sono interessati vivamente della questione, e non meno di tre autorevoli Commissioni hanno studiato il problema ed hanno suggerito una serie di provvedimenti, intesi a riordinare le scuole ed elevare la cultura professionale e generale, in modo da rispondere alle cresciute esigenze dei tempi.

Le Commissioni furono: quella Reale, nominata nel 1906, presieduta dall'onorevole sena-

toro Canevaro, i cui lavori sono serviti di guida alla terza Commissione; la Commissione interna nominata nel 1912 dal ministro della marina, presieduta dal comandante Alessio e la Commissione ministeriale nominata nel 1913, presieduta dall'onorevole senatore C'eloria.

Fino ad oggi però, è doloroso constatarlo, tutto è rimasto sospeso, come se non si trattasse di una questione strettamente legata ai più vitali interessi del paese.

Le scuole nautiche, onorevoli colleghi, debbono fornire al naviglio del commercio tutto il personale tecnico, inferiore e superiore, di coperta e di macchina: ai cantieri navali, i costruttori, i disegnatori ed i capi maestri d'ascia; dai licenziati degli istituti nautici proviene la maggior parte degli armatori della marina libera; infine, è tra questi licenziati stessi che la marina militare recluta gli ufficiali di complemento per integrare gli stati maggiori delle navi da battaglia e ausiliarie, in caso di mobilitazione.

Si comprende pertanto come il grado d'istruzione di tutto questo personale debba avere una grande influenza sulla prosperità delle industrie marittime. Ed a conferma di ciò noi possiamo constatare come in qualche paese, dove il livello della cultura nautica è molto alto e dove per di più è organizzata nei principali porti, mediante appositi uffici, una continua ed efficace assistenza tecnica ai naviganti, la marina mercantile ha conseguito un rapido progresso ed un grande sviluppo, mentre in altri paesi, come l'Italia, dove l'istruzione nautica nell'ultimo ventennio è stata trascurata, si deve lamentare la decadenza della marina mercantile, a rialzare le cui sorti non bastano tutti gli aiuti pecuniari, eseguiti sotto le più svariate forme di premi e sovvenzioni ai costruttori ed agli armatori.

Premesso ciò, vediamo quale sia lo stato attuale dell'istruzione in Italia. La prima constatazione è che l'istruzione è limitata alle prime tre categorie delle navi che costituiscono la gente di mare. Infatti l'istituto nautico serve a formare soltanto i capitani, i macchinisti ed i costruttori (che sono in tutto poche migliaia), ma per formare i padroni, gli scrivani, i marinai ed i fuochisti autorizzati, i pescatori di alto mare e i capi maestri d'ascia (che si contano a decine di migliaia) non esiste una scuola.

In altri termini, da noi esiste la scuola per i gradi superiori, ma non quella per i gradi inferiori, sebbene da molto tempo reclamata dagli interessati.

Non deve quindi sorprendere se dai rapporti dei delegati della Regia marina sugli esami teorico-pratici pel conseguimento del grado di padrone, ad es., risulta che sono pochi coloro che sappiano scrivere senza grossolani errori e che siano capaci di correggere una rotta e mettere a posto un punto. E ciò è molto grave, perchè, siccome il codice autorizza i padroni (che in Italia sono 3000) a comandare una nave di qualunque portata in tutto il Mediterraneo, vuol dire che noi affidiamo ingenti capitali, migliaia di vite ed il prestigio della bandiera a persone che sono poco più di alfabeti.

Gli stessi Istituti nautici hanno bisogno di radicali riforme.

In primo luogo, non è conveniente che coloro che aspirano al grado di capitano di lungo corso, e coloro che aspirano al grado di capitano di gran cabotaggio, seguano un medesimo corso, salvo la durata, che per i primi è di tre anni, per i secondi di due; e lo stesso si dica per le due classi di macchinisti e di costruttori. Infatti, la preparazione dei capitani di lungo corso e quella dei capitani di cabotaggio devono soddisfare ad esigenze e finalità ben diverse, e quindi occorrono due corsi ben distinti.

Come per costruire un gran palazzo nessuno penserebbe di costruirlo prima uno piccolo per poi sopraelevarlo, perchè l'edifizio risultante non avrebbe adeguate fondamenta ed armoniche proporzioni, così è egualmente assurdo che per formare un capitano di lungo corso si cominci a formare un capitano di gran cabotaggio, al quale si somministra, in un successivo periodo, un complemento d'istruzione.

Quanto all'istruzione dei licenziati dell'Istituto nautico, tutte le Commissioni hanno riconosciuto che la cultura generale è molto deficiente, è una vera miseria intellettuale, per servirmi dell'espressione di un membro della Commissione ministeriale: del pari la cultura tecnica, specie per i capitani, è scarsa, non informata sempre a criteri moderni ed è assolutamente mancante di esercitazioni pratiche. Infine, di educazione marinaresca propriamente detta non vi è neppure l'ombra, e mentre anche i più piccoli Stati, come la Danimarca e

il Belgio, hanno delle navi scuole, si direbbe che da noi si abbia ritengo di mostrare ai giovani l'elemento sul quale devono passare la loro vita. Ed è soprattutto a causa della deficiente preparazione professionale che i giovani licenziati stentano ad ottenere un imbarco e talvolta, sfiduciati e avviliti, abbandonano la carriera.

L'inferiorità dell'Istituto nautico, rispetto a qualsiasi altra scuola media, dipende principalmente da due cause: la prima è che vi si è ammessi con scarse cognizioni fondamentali acquistate generalmente attraverso farruginosi corsi biennali; la seconda è che la durata del corso normale, di soli tre anni, è troppo breve. Questo spiega perchè il diploma di licenza dell'Istituto nautico non sia equipollente ai diplomi rilasciati dalle varie sezioni dell'Istituto tecnico e delle scuole professionali, neppure per l'ammissione a quegli uffici che hanno tratto gli ordinamenti marittimi.

Ma vi è un male che supera, starei per dire, tutti quelli finora menzionati, perchè minaccia nelle sue stesse radici l'insegnamento nautico, ed è la mancanza di una scuola per formare i docenti di discipline nautiche, scuola che un tempo costituiva la *Sezione nautica* della scuola navale superiore di Genova, ma che nel 1905 venne soppressa per avvantaggiare la *Sezione dei costruttori meccanici e navali*.

Sono così 12 anni che in Italia noi prepariamo quelli che devono costruire le navi, ma trascuriamo completamente coloro che debbono condurle. Infatti, per la mancanza dei professori di navigazione, astronomia nautica, manovra navale, attrezzatura, meteorologia marittima, non solo negli Istituti minori ma persino nei più importanti, come in quello di Genova, si sono dovuti sostituire una parte dei professori con dei modesti capitani marittimi, che non possono avere la necessaria preparazione, e ciò con evidente pregiudizio della scuola e dei giovani.

Per rimediare a tutte queste deficienze, occorre subito:

1° Istituire la scuola nautica per i gradi inferiori;

2° Riordinare l'Istituto nautico nel modo seguente:

a) Portare da 3 a 4 anni il corso normale;

b) Esigere per l'ammissione la licenza di una scuola media triennale e, infine;

c) Stabilire che per ognuna delle tre sezioni (capitani, macchinisti e costruttori) vi siano due corsi distinti.

Con tali modifiche e con un rimaneggiamento dei programmi i licenziati avranno un corredo di cognizioni tali che il loro diploma potrà ritenersi equipollente a quelli degli altri Istituti medi di secondo grado:

3° Far compiere agli allievi degli Istituti nautici, durante le vacanze estive, una campagna d'istruzione su qualche nave, analogamente a quanto si pratica per gli allievi dell'Accademia navale di Livorno;

4° Creare presso l'Istituto idrografico della Regia marina in Genova una scuola superiore nautica per formare i professori di nautica, e per i capitani che vogliono completare i loro studi e conseguire il brevetto di capitano marittimo superiore.

Quest'ultimo provvedimento è pienamente giustificato dalla natura delle attribuzioni dell'Istituto idrografico e dai mezzi di personale e materiale scientifico di cui dispone.

In proposito, è opportuno ricordare un precedente. Quando nel 1899 l'ufficio idrografico, riordinato su basi scientifiche divenne l'attuale Istituto idrografico e vi si iniziò il corso per specialisti idrografi, si pensò di trasferirvi la sezione nautica della scuola navale superiore, e se l'idea non ebbe seguito fu solo per la morte dell'allora direttore di detta scuola, ammiraglio De Amezaga.

Quanto agli insegnanti dell'istituendo scuola superiore di nautica, essi sarebbero scelti fra gli specialisti laureati e gli ufficiali idrografi dell'Istituto, nonché tra i professori stessi dell'Istituto nautico, ed il corso si svolgerebbe sotto la responsabilità del direttore dell'Istituto idrografico, la cui scelta, per il prestigio e il rendimento dell'Istituto stesso, dovrebbe farsi sempre in base al criterio della competenza speciale.

Ma non basta. onorevoli senatori, istituire nuove scuole, riordinare quelle esistenti e variare i programmi. Se noi non vogliamo a breve scadenza doverci occupare nuovamente dell'insegnamento nautico, dobbiamo prima di ogni altra cosa risolvere una questione che, pur non essendo né tecnica, né didattica, ma ammini-

strativa, è il nodo della riforma; alludo alla dipendenza delle scuole.

È logico che ogni scuola professionale debba dipendere da quel Ministero che è il più competente a conoscerne i bisogni e promuoverne l'incremento. E come le scuole di agraria, industriale e commerciale devono dipendere rispettivamente dai Ministeri di agricoltura, dell'industria e del commercio, le scuole nautiche debbono dipendere non dal Ministero della pubblica istruzione, come è da noi, ma da quello della marina, il quale offre le maggiori garanzie, perchè, oltre ad avere un personale versato in tutti i rami della scienza e dell'arte navale e il materiale occorrente, cominciando dalle navi, possiede due centri di cultura e di studi, che hanno belle tradizioni ed un personale scientifico, la cui esperienza verrebbe subito messa a profitto delle scuole nautiche: l'Istituto idrografico di Genova e la Regia Accademia navale di Livorno.

D'altra parte, ponendo l'educazione marinara e l'istruzione nautica dei due rami della marineria sotto una medesima direzione, si otterrà quella fusione, quell'unità spirituale e quella fratellanza di tutta la famiglia marinara, i cui benefici non possono sfuggire a nessuno.

Convinto di questa verità, alla Commissione del 1912 (da me nominata, mentre reggevo il Ministero della marina), diedi l'incarico di studiare l'eventuale passaggio delle scuole nautiche dalla Minerva a Sant'Agostino, e sottoposi al ministro della pubblica istruzione le ragioni che consigliano, anzi impongono un tale passaggio; ma l'onore. Credaro, sebbene non fosse personalmente contrario, ritenne più opportuno rimettere il quesito ad una Commissione. Così ebbe origine la Commissione del 1913, di cui, è bene notare, non fece parte neppure un uomo di mare, la quale non accolse il passaggio, partendo dal principio, ormai insostenibile, che tutte le scuole professionali (meno quelle di arti e mestieri) debbono dipendere dal Ministero della pubblica istruzione e ritenendo (contrariamente a quanto abbiamo già constatato) che l'istruzione professionale dei licenziati degli Istituti sia abbastanza soddisfacente.

Fortunatamente in questi ultimi anni l'idea di una più razionale ripartizione delle scuole professionali ha fatto molto cammino.

E, per quanto riguarda le scuole nautiche,

non solo l'onorevole presidente del Consiglio, onorevole Boselli, si è dichiarato favorevole al loro passaggio al Ministero della marina fin da quando era presidente del Consiglio superiore della marina mercantile, ma lo stesso ministro della pubblica istruzione, onorevole Ruffini, ha coraggiosamente riconosciuto che convenga dal gigantesco albero della pubblica istruzione, affidato alle sue sapienti cure, staccare il ramo dell'istruzione nautica per innestarlo su di un albero più affine, capace di fornirgli la linfa occorrente per farlo prosperare.

Con tale rinunzia, che fa molto onore al nostro collega, il problema dell'istruzione nautica, che si trascina da un ventennio, potrà finalmente avere una completa e soddisfacente soluzione.

Coll'elevamento della propria cultura e col riconoscimento professionale dei suoi istituti scientifici, la marina mercantile acquisterà una maggior coscienza di sé stessa e una maggior forza animatrice per progredire, mentre la marina militare avrà in essa un vivaio di ottimi elementi (cui non manca che un po' di istruzione militare) per completare i suoi quadri organici, e sarà sicura di conservare tutta la sua efficienza, anche se si presentassero delle urgenti ed impreviste necessità, come è accaduto nell'attuale conflitto, senza essere obbligata ad assumere in servizio dei giovani che, pur possedendo un'ottima cultura generale e scientifica, difettano di quella tecnica e, ciò che è più grave, mancano completamente dell'educazione marinairesca, indispensabile a formare la psiche dell'uomo di mare.

In tal guisa noi verremo ad accrescere da un lato la prosperità della marina mercantile e dall'altro la forza della marina militare, vale a dire verremo a rafforzare i due elementi sui quali, come insegnava il nostro Giulio Rocco assai prima del comandante Mahan, riposa il potere marittimo delle nazioni.

Dilazionare ancora la riforma dell'istruzione della gente di mare, sarebbe un danno gravissimo.

Il Governo si è preoccupato finora soltanto della ricostituzione del naviglio, ma è indispensabile che provveda d'urgenza all'educazione e all'istruzione del personale cui affida questo naviglio, se veramente vuole assicurare alla nostra bandiera mercantile, nella gara interna-

zionale del dopo guerra, un posto degno delle tradizioni e dei destini dell'Italia. (*Approvazioni vivissime*).

RUFFINI, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINI, *ministro della pubblica istruzione*.
L'onorevole Leonardi Cattolica ha, con l'autorità superiore che gli deriva e dagli altissimi uffici da lui coperti nel governo delle cose della marina, e dalla sua alta competenza di studioso, fornito al Senato tutti gli elementi per la risoluzione di questo problema di una così vitale importanza per l'avvenire della nostra marina e quindi della nostra nazione; altissimo problema che, come avete appreso dalla sua bocca, si agita, inutilmente, da più di un decennio.

Egli ha in parte anticipato la mia risposta, annunciando quale sia il mio pensiero a questo riguardo; a me tuttavia corre l'obbligo imprescindibile di dichiarare per quali gravi ragioni io mi sia indotto ad una risoluzione di tanta entità che rompe a pieno con l'opinione e la tradizione costante del mio Ministero.

L'onorevole Leonardi Cattolica vi ha nitidamente mostrato che due grandi questioni qui sono l'una all'altra collegate; una questione di sostanza, vale a dire l'ordinamento più conveniente che sia da dare agli studi nautici, e una questione di competenza, che egli ha prospettato in certa maniera come questione accessoria, questione non più tecnica, questione non più prettamente didattica, ma amministrativa; pur tuttavia riconoscendo che, per il momento, è in questa seconda questione che sta, come egli disse, il nodo del problema.

Io debbo invece invertire l'ordine da lui tenuto, perchè naturalmente a me, come a ministro della pubblica istruzione, importa qui in questo momento principalmente quella questione, che egli ha trattato come accessoria, e che invece per me è questione preliminare, e pregiudiziale; poichè a seconda della mia risposta su di essa, io mi posso considerare come dispensato o non dal rispondere sulla questione principale.

Da quale Ministero debbono dipendere gli Istituti nautici?

Egli già disse che i responsi delle Commissioni tecniche a questo riguardo non furono

concordi. Da una parte la grande Commissione Reale del 1906 non si pronunciò decisamente, ma la Commissione istituita dall'onorevole interpellante nel 1912, composta di elementi prevalentemente tratti dal Ministero della marina, si pronunciò per il passaggio al Ministero della marina. La Commissione del 1913, la quale ha presentata la sua relazione (la data non è indifferente) nell'ottobre del 1914 e in cui l'onorevole Leonardi Cattolica lamentava che non fosse nessun genuino rappresentante della marina, dopo un'abbastanza vivace dibattito, perchè le opinioni non erano da principio concordanti, dopo avere di questo dibattito prospettati gli elementi essenziali nella relazione, in cui è veramente una esposizione dialettica anche delle più minute ragioni pro e contro l'una e l'altra tesi, venne da ultimo nel parere, che questi Istituti dovessero restare sotto l'amministrazione della Minerva come disse l'onorevole preopinante, e non passare sotto quella di Sant'Agostino.

Ora io mi trovo a dover scostarmi dal parere e dal consiglio di una Commissione tecnica autorevolissima, i cui lavori non rimontano ad una data molto antica e che ha veramente fatto opera coscienziosa, minuta e dotta. Perchè mi sono indotto a scostarmi da questo parere e da questo consiglio? Potrei, rifacendomi ad uno spunto che mi è stato fornito dallo stesso interpellante, dirgli che, intanto, non si tratta semplicemente di una mia opinione personale la quale veramente, in cosa di tanto peso e di tanta conseguenza, non potrebbe contare gran che; ma che io posso farmi forte di una autorità ben più alta, che non sia la mia, per molte e molte ragioni, ma essenzialmente per la duplice concordante competenza nell'uno e nell'altro campo della marina e dell'istruzione. Ho nominato il nostro illustre Presidente del Consiglio, il quale diede opera indefessa in tutte le Commissioni, che si occuparono delle sorti della nostra marina, e fu per ben due volte moderatore supremo degli studi in Italia, e tale moderatore, da lasciare nel loro ordinamento una traccia profonda. Io credo, adunque, che in questo momento sia opportuno, utile, giusto, e vorrei quasi soggiungere, sia necessario alla fortuna avvenire della nostra marina, che gli Istituti nautici passino sotto il governo della marina stessa.

Cominciamo con una considerazione, dirò così, di carattere storico. È innegabile il fatale svolgimento di differenziazione e di specificazione in tutti quanti gli Istituti d'istruzione. Da questo grande albero, che è la pubblica istruzione (mi servo dell'immagine dell'onorevole interpellante), molti rami, venuti ad uno svolgimento imponente, si sono staccati; ed hanno formato come tante vigorose propaggini intorno al tronco primitivo.

Tutti voi non ignorate che, ad esempio, i nostri Istituti tecnici comprendevano un tempo delle sezioni commerciali; queste sezioni sono in seguito state staccate. E una volta staccate si sono sviluppate mirabilmente: tutto un ramo di istruzione si è costituito, che abbraccia oramai tutti e tre gli stadi della istruzione: inferiore, media e superiore; e in tutti e tre gli stadi dipende dal Ministero competente.

Noi assistiamo ad un fenomeno di transizione, non ancora interamente compiuto, e cioè al formarsi di un nuovo ramo, l'istruzione industriale. Non voglio qui affrettare risoluzioni, per la parte che riguarda l'istruzione industriale; perchè, come è noto, vi sono ancora Istituti tecnici, che hanno la loro sezione industriale, e parecchi di questi hanno saputo dimostrare che queste sezioni si sanno adattare benissimo a qualunque esigenza moderna della nostra vita; ad esempio, la sezione industriale dell'Istituto di Bergamo, la quale ha fatto da ultimo cose davvero mirabili precisamente per la preparazione militare.

Ma è pure vero, che scuole esclusivamente industriali si sono istituite, a similitudine delle scuole commerciali. E a nessuno certo è sfuggito il richiamo caloroso, che da ogni ceto e da ogni regione del nostro paese è venuto per la costituzione di un'istruzione professionale indipendente e veramente tale da rispondere alle nuove esigenze della vita moderna; così che il mio valoroso collega dell'industria e commercio ha già presentato a tal fine un apposito disegno di legge all'altro ramo del Parlamento.

Tutto questo movimento ha ricevuto un impulso straordinario dalla guerra. Questa guerra parecchie verità ci ha rivelate, che sono oramai acquisite alla nostra coscienza, al nostro patrimonio intellettuale. Ci ha, intanto, rilevato una volta di più l'importanza della scuola.

Molte ideologie, molte istituzioni, molte e molte altre cose cadranno nel nulla per opera di questa guerra; ma molte invece ne usciranno rinvigorite e ingrandite: tra queste, prima, la scuola.

L'importanza della scuola per preparare un popolo non solo alle opere della pace ma a quelle della guerra, era già stata rilevata ad esuberanza col notissimo detto che le vittorie germaniche del 70 erano dovute al maestro di scuola. Ma questa verità ha avuto dalla presente guerra una specificazione. Non è soltanto più l'istruzione in genere, che è una forza di guerra, ma è soprattutto l'istruzione specializzata, l'istruzione tecnica, precisamente in ragione dell'importanza che la macchina ha assunto di fronte all'elemento puramente umano. Ma questo risultato ricorre poi ancora un più vistoso rilievo, per quel che si riferisce alle cose della marina.

Io penso che non si potranno accusare di misonemismo i benemeriti, dotti, coscienziosi membri della Commissione istituita dal Ministro della pubblica istruzione nel 1913, perchè sostennero che gli Istituti nautici dovevano restare al ministero della pubblica istruzione. Le ragioni che essi adducevano erano tutt'altro che indegne di ogni considerazione. Non ne farò al Senato la esposizione particolareggiata; ma le ridurrò al loro concetto sostanziale.

Istituto nautico. Noi abbiamo qui un binomio, come del resto, in scuola commerciale, scuola industriale, scuola professionale. Abbiamo due termini, cioè, in cui (se non temessi di incontrare la riprovazione di quel sommo maestro di matematiche, che è il senatore d'Ovidio il quale veggo in faccia a me) vorrei dire sono un denominatore comune, che è dato dal termine istruzione, ed un numeratore che è dato dalla qualifica commerciale, professionale, industriale, nautica. Si tratta di vedere quale dei due termini, il denominatore e il numeratore, sia più importante; di determinare dove ha da stare la cesura, dove sia da fissarsi il centro di gravità, il punto di appoggio.

Dalla decisione di questo dubbio, dipende tutta la questione; dipende cioè la decisione se abbia da prevalere nell'insegnamento un indirizzo, oppure un altro. Se noi, invero, diciamo che è il termine istruzione quello che deve prevalere, noi diremo che è la parte formativa

quella che deve avere la preferenza e cioè la istruzione generale; e avremo detto anche che al Ministero della istruzione è da attribuirsi la vigilanza su questi istituti.

Se noi diciamo invece che è nel secondo termine che deve stare il centro di gravità, verremo a dire che è la parte informativa, quella che deve avere la prevalenza; e avremo detto, quanto agli istituti nautici, che è al Ministero della marina, che va assegnata la vigilanza sui medesimi.

I commissari nostri si sono preoccupati eccezionalmente della preparazione formativa. Essi per altro, è bene ricordarlo, presentarono le loro proposte all'inizio della guerra. Ora io domando: lo svolgimento successivo della guerra non ha dimostrato, massimamente in rapporto alle cose della marina, che il tecnicismo, l'applicazione è ormai ad un punto tale necessaria da dover darle l'assoluta prevalenza anche nella preparazione del personale? Credo che, senza essere versati nelle cose della marina, senza essere versati nelle cose della marina, la semplice considerazione delle cose impensate, delle cose enormi, del rivolgimento fondamentale che in essa si è venuto attuando da mezzo il 1914 in poi, basti a far convinti tutti, che ordinamenti nuovi, radicalmente nuovi, occorrono in ogni campo perchè la nostra marina possa far fronte alle necessità smisuratamente cresciute.

Consideriamo un fatto solo. Noi siamo arrivati fino all'agosto del 1914, con la persuasione universale che il mare costituisce la più grande difesa di un paese. Così che l'Inghilterra, ad esempio, si credeva cinta da un baluardo insuperabile, il suo mare. Ed ecco che un piccolo progresso tecnico, il sottomarino, ha improvvisamente invertito lo stato delle cose; e il mare è diventato il suo carcere. Un piccolo rivolgimento tecnico ha mutato le basi di tutta quanta la vita economica, commerciale, militare di una grande nazione; ha spostata radicalmente l'orientazione di tutta quanta la sua esistenza sociale e la stessa sua forma intellettuale.

Orbene, di fronte alle nuovissime necessità dell'azione marinaresca, come hanno risposto i nostri istituti nautici? Se non sbaglio vi è grande differenza tra quel che la scuola media in genere ha dato alla nostra preparazione bellica e quello che hanno dato gli istituti nautici.

È con vero orgoglio, che, quale ministro del-

Istruzione, io ho fatto una constatazione. Io ho visto che in questa guerra si sono rivelate le mirabili virtù del soldato semplice, e cioè del contadino, dell'umile operaio, vale a dire del popolo. Ed è giusto, è bello proclamarlo. Ma un'altra verità è pure giusto e bello che si dica, ed è che anche la borghesia ha avuto una non minore benemeranza; essa, con i suoi giovani usciti dalle scuole medie e superiori, ha dato il mirabile nostro ufficiale di complemento, che fu la vera rivelazione di questa guerra, e che con la sua cultura ha sopperito massimamente ai difetti della nostra preparazione bellica. (*Vivissime approvazioni*).

Ha potuto la nostra istruzione nautica compiere questa medesima provvidenziale integrazione delle nostre deficienze? Non mi attenderò di affermarlo, se l'on. Leonardi Cattolica non avesse asserita la stessa cosa e con ben maggiore autorità. Aggiungo subito: non perchè un uguale slancio non fosse nei giovani usciti dai nostri istituti nautici; ma perchè gli ordinamenti non consentivano che da questi nostri istituti si potessero egualmente ricavare gli ufficiali di complemento occorrenti a far fronte alle necessità straordinariamente e impensatamente accresciute.

Questa guerra ha dimostrato che tra la marina da guerra e la marina mercantile ha da essere una assoluta continua comunicazione e un pieno affiatamento; che l'una e l'altra debbono possedere un personale armonicamente preparato e permutabile. Si son dovute dappertutto armare le navi mercantili; e al tempo stesso si sono dovuti cercare per le navi da guerra rifornimenti eccezionali di personale nella marina mercantile. La Germania inseguì!

Ma è tempo di concludere. In considerazione delle gravi, importanti verità, che lo stato di guerra ha rivelato, io ritengo che questi istituti debbano oramai passare sotto il governo del Ministero della marina, perchè dia loro un ordinamento più vitale, secondo un piano comprensivo e sistematico, che abbracci tutto l'insegnamento nautico, dagli stadi minori ai superiori, così da preparare alla nostra marina un vivaio di gente adatta per tutti i sempre più svariati e complicati uffici, siccome il nostro avvenire marinaresco e la fortuna della patria richiedono.

Ma, dopo dichiarato questo; ed è dichiara-

zione grave per la responsabilità che con essa mi assumo; io vorrei aggiungervi una calda raccomandazione e quasi un ammonimento. Minerva si trova, di fronte a questi istituti, che sono nati da lei, in casa sua, un po' nella condizione di una madre, che ha bensì amati questi suoi figli, ma non ha potuto preparare ad essi una sorte tale, che potessero poi affermarsi vigorosamente nel mondo. Questi figli stanno per unirsi ad altri, per passare a nozze, andranno alla marina. Dalla unione nuova possa nascere una progenie vigorosa. Ma, come la madre nel punto in cui il figlio gli si allontana di casa per creare una nuova famiglia e tentare nuove fortune, può permettersi di dare, a chi gli sarà compagna nel nuovo cammino, un supremo consiglio; così io mi permetto, in nome di Minerva, di dire alla Marina di volere (ora che essa ha le mani libere, ora che non può più essere questione di scarico di responsabilità) prendere veramente a cuore la sorte di questi istituti. Sappia essa dare al vitale problema una soluzione più brillante, di quanto al Ministero della pubblica istruzione non sia stato consentito di fare; e, il primo ad applaudire al suo successo sarà appunto il ministro della pubblica istruzione. (*Vivissimi applausi*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Prima di continuare la discussione, mi si permetta che anche io vada a deporre il mio voto nelle urne, per il disegno di legge per gli orfani di guerra.

(*Il Presidente scende dal suo banco e si reca a votare fra gli applausi del Senato*).

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i senatori, segretari, e gli scrutatori di procedere alla numerazione dei voti ed allo spoglio delle schede.

(*I senatori segretari e gli scrutatori numerano i voti*).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero D'Aste, Annaratone, Arnaboldi, Astengo.

Balenzano, Barinetti, Barzellotti, Bava-Becaris, Bensa, Bettoni, Bodio, Bollati, Bonasi.

Canevaro, Capotorto, Carissimo, Casalini, Castiglioni, Cavasola, Chimirri, Clemente, Colonna Fabrizio, Conti, Corsi, Cruciani Alibrandi, Cuzzi.

D'Alife, Dallolio Alfredo, De Blasio, De Cesare, De Cupis, Del Carretto, Del Giudice, De Novellis, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazzà, Diena, Di Prampero, Di Terranova, Di Trabia, Dorigo, D' Ovidio Enrico, D' Ovidio Francesco, Durante.

Ellero.

Fano, Ferraris Carlo, Ferrero di Cambiano, Figoli, Fill Astolfone, Filomusi Guelfi, Foà, Franchetti, Frascara, Frizzi.

Garavetti, Garofalo, Gioppi, Giunti, Giusti Del Giardino, Golgi, Greppi Giuseppe, Guala, Gualterio, Gui, Guidi.

Leonardi Cattolica, Leris, Levi Ulderico, Luciani.

Majnoni D'Intignano, Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manfredi, Marchiavava, Marconi, Mariotti, Martinez, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Molmenti, Morrone, Muratori.

Palumbo, Panizzarda, Pansa, Papadopoli, Pasolini, Passerini Angelo, Pedotti, Pellerano, Perla, Petrella, Pigorini, Pincherle, Podestà, Polacco, Ponza, Presbitero, Pullè Francesco I.

Raccuini, Reynaudi, Ridola, Righi, Riolo, Rossi Gerolamo, Rossi Giovanni, Ruffini.

Sacchetti, San Martino, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scialoja, Sili, Soulier, Spingardi, Spirito.

Tami, Tittoni Romolo, Tittoni Tommaso, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi, Triani.

Valli, Venosta, Viale, Vigoni, Villa, Visconti Modrone, Volterra.

Presentazione di relazione.

DI PRAMPERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRAMPERO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1915, n. 472, relativo ai provvedimenti per la costituzione ed il funzionamento degli stati maggiori di alcuni speciali comandi e servizi.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Di Prampero della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione dell'interpellanza del senatore Leonardi Cattolica.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

CORSI, *ministro della marina*. Onorevoli senatori. Dall'onorevole senatore Leonardi Cattolica prima, e dal mio collega dell'istruzione pubblica poi, il Senato ha udito come la necessità di riordinare le scuole nautiche per la marina mercantile siasi manifestata da anni; e come invocazioni, studi elaborati, voti autorevoli e proposte concrete di speciali Commissioni, si siano succeduti senza che la questione abbia fatto un passo avanti nel campo dell'attuazione di qualsiasi riforma.

Benchè la marina mercantile dal luglio scorso non faccia più parte del dicastero cui ho l'onore di essere preposto, io non potrei nè, d'altronde, intenderei rinunciare a partecipare con tutto l'interessamento mio e con tutti i mezzi di cui la Regia marina può disporre, alle cure necessarie per assicurare ed accrescere la coltura professionale indispensabile a chi intenda dedicarsi all'esercizio dei traffici marittimi. È per ciò che io interloquisco volentieri sull'argomento di cui si tratta, oltre che per il fatto che l'interpellanza dell'onorevole Leonardi Cattolica è rivolta anche al ministro della marina.

Le molteplici analogie che nel campo del lavoro accomunano le due marine, quella militare e quella mercantile, e l'identità dell'abito professionale di cui sono rivestiti tutti coloro che esercitano la loro attività sul mare, costituiscono vincoli morali e materiali che oltrepassano la portata del provvedimento burocratico dianzi accennato e rendono indivisibile l'atmosfera nella quale i due organismi svolgono la loro azione.

La guerra attuale ha inoltre più che mai messo in evidenza non solo gli stretti legami che esistono tra le due marine, ma come l'opera del naviglio mercantile sia così direttamente e fortemente vincolata allo svolgimento della guerra e collegata al conseguimento dei suoi fini che, nel momento attuale, noi possiamo considerare la nostra flotta mercantile divenuta quasi parte integrante di quella militare.

Queste semplici considerazioni rendono superfluo ricorrere ad altri argomenti per dimostrare che la riforma degli Istituti nautici deve principalmente ispirarsi al necessario carattere professionale della scuola, ciò che ha in-

dotto a riconoscere l'Amministrazione marittima come la più appropriata per dirigerli; e posso assicurare il Senato che, per quanto non mi dissimuli il maggior aggravio e le responsabilità che saranno per derivarne al dicastero da me presieduto, esso assumerà assai di buon grado questo nuovo servizio, cui è intimamente connessa la nostra reputazione marinara e lo stesso interesse del nostro potere marittimo.

La riforma, che sarà attuata con quella cura sollecita che l'importanza dell'argomento impone, si ispirerà a questi due concetti fondamentali: primo, disciplinare ed elevare in relazione ai tempi ed alle esigenze moderne la cultura dei giovani che aspirano all'onore di portare la nostra bandiera mercantile per il mondo, attraverso i mari; secondo, corredare questa coltura professionale di quegli altri elementi che occorrono affinché in ogni tempo, e specialmente in guerra, la marina militare possa trovare in quella mercantile sicuro sussidio di personale pienamente idoneo all'esercizio di attribuzioni militari.

È ovvio che il primo concetto ha carattere essenzialmente didattico e, per la sua applicazione richiede modificazioni ed aggiunte all'attuale insegnamento scolastico vero e proprio, se ed in quanto le scuole ora esistenti siano suscettibili di riforma.

Per l'applicazione del secondo concetto, sorgerebbe la necessità di un nuovo organismo atto all'insegnamento superiore, complementare e pratico; ma devo rilevare che già da tempo funzionano nell'ambito della marina Regia speciali corsi per abilitare al grado di ufficiale di complemento, così di coperta come di macchina, i giovani licenziati dagli istituti nautici. Sarà perciò da rendere stabile, previ opportuni ampliamenti e ritocchi, il funzionamento di questa istituzione che la marina, con provvida preveggenza, ha già creato nei propri ordinamenti.

È certo che la guerra attuale ha dimostrata l'assoluta necessità che la marina da guerra disponga di una numerosa riserva di ufficiali, specialmente inferiori, con i quali sia possibile sofferire alle accresciute esigenze ed a tutti quei servizi speciali che le circostanze guerresche impongono, ma alle quali non sarebbe possibile far fronte con i normali organici del tempo di pace. Ma, oltre a ciò, io penso che,

anche nel tempo di pace, nessun mezzo potrà più efficacemente ed economicamente concorrere a risolvere il problema degli organici e, per conseguenza, della carriera degli ufficiali, di quello che può essere offerto dalla preventiva costituzione di un solido ruolo di buoni ufficiali inferiori di complemento.

La piramide che rappresenta graficamente lo svolgimento delle carriere, indica pure la sproporzione tra la massa - base della piramide - ossia i gradi inferiori della carriera, ed il numero rispettivo degli ufficiali che occupano il vertice, e questa sproporzione, inevitabile sempre, si verifica specialmente nel corpo che costituisce il nerbo essenziale della marina. Poiché questa sproporzione non potrà mai essere evitata, e poiché, d'altra parte non è giusto, nè pratico allettare giovani ad intraprendere carriere che non offrano probabilità o possibilità a tutti gli uomini di medio valore di salire verso il vertice della piramide, bisogna cercare almeno che diminuisca la sproporzione tra base e vertice: in altri termini bisogna contenere il numero di coloro che si voteranno interamente, permanentemente alle carriere militari marittime, in guisa da armonizzarlo col numero di coloro che potranno raggiungere i gradi elevati.

Ma, a questo concetto, contrasta la necessità di una massa numerica negli strati inferiori delle carriere di marina che si accentua ogni giorno di più, sia per i caratteri speciali che assumono le navi, sia per il moltiplicarsi delle piccole unità navali, sia per il sorgere continuo di nuovi servizi grandemente frazionati; cosicché, senza pregiudizio di quegli aumenti che si rendessero opportuni anche nel vertice, io non so vedere migliore soluzione per diminuire la base e conservarvi contemporaneamente il quantitativo indispensabile per i servizi propri dei gradi inferiori, che integrare l'opera degli ufficiali effettivi con quella temporanea di giovani che dovranno trascorrere soltanto qualche anno nei gradi inferiori della marina militare quali ufficiali di complemento, per trovare poi impiego proficuo, stabile nella marina mercantile.

Io credo che in questo modo potremo contemperare la necessità di assicurare il reclutamento di scelti ufficiali per la marina militare con quella di provvedere di scelti ufficiali

LEGISLATURA XXIV — 1^a SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1917

la marina mercantile, avvantaggiando la carriera degli uni e degli altri con uno svolgimento più conveniente.

Inspirandomi ai concetti accennati, io mi prefiggo di trarre dalla prossima riforma degli studi nautici in Italia tutte le più favorevoli conseguenze: le quali, come si vede, possono così riassumersi: 1° elevamento della cultura dei nostri ufficiali della marina mercantile e sviluppo delle loro attitudini ai servizi anche della marina da guerra; 2° sussidio normale ed eccezionale di personale pienamente idoneo per i servizi della marina militare.

Tutto quanto son venuto esponendo e che fa parte di un programma dettagliato pel quale io non intendo abusare più oltre della benevola attenzione del Senato, assicurerà, io spero, gli onorevoli colleghi, che la riforma delle scuole nautiche entra ormai, coll'assentimento ed il concorso dei ministri interessati, nella sua fase risolutiva, produttrice di conseguenze benefiche per la marina da guerra e per quella mercantile unite in un identico impegno d'onore: quello di difendere gli interessi marittimi della nuova Italia. (*Virissime approvazioni. Congratulazioni.*)

LEONARDI CATTOLICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA. Ringrazio gli onorevoli ministri della pubblica istruzione e della marina e prendo atto con vivo compiacimento delle loro esplicite dichiarazioni.

PRESIDENTE. Non facendosi proposte, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Presentazione di relazione.

PEDOTTI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome della Commissione di finanze, la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1624, concernente lo stanziamento di somme destinate all'ammortamento delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti per la sistemazione delle linee e reti telefoniche dello Stato.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pedotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Per Pasquale Stanislao Mancini.

MURATORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURATORI. Ricorre oggi il centenario della nascita di un Uomo che onorò la cattedra, la tribuna, il foro, l'Italia: Pasquale Stanislao Mancini. Consenta il Senato a me, uno degli ultimi suoi discepoli, l'invio di un saluto reverente alla di lui memoria, rievocando per poco questa grande figura di scienziato e uomo di Stato.

Pasquale Stanislao Mancini appartenne a quella illustre pleiade di insigni uomini e di giuristi sommi dell'Italia meridionale che emersero nella seconda metà del secolo passato: Antonio Scialoja, Silvio Spaventa, Conforti, Crispi, Emerico Amari, Francesco Ferrara, Enrico Pessina e molti altri che coll'unità e la libertà d'Italia vollero il trionfo del diritto in tutte le manifestazioni della vita sociale.

Non posso nè voglio esaminare l'opera complessa di questo uomo insigne; giureconsulto, insegnante, deputato, uomo di governo eminentemente; intendo solo ricordare in quest'ora storica e fatale per l'umanità l'opera sua nei rapporti del diritto internazionale, che è di vera attualità, e costituisce una delle glorie maggiori della vita sua.

Il domani del ferale disastro di Novara, il Parlamento Subalpino istituiva nell'Ateneo torinese la cattedra per l'insegnamento speciale di Diritto pubblico Esterno ed Internazionale privato, quasi come affermazione del Diritto nazionale Italiano.

A quell'insegnamento fu chiamato Pasquale Stanislao Mancini esule allora in Piemonte. E nel 22 gennaio 1851 iniziando il corso delle sue lezioni, premessa la importanza scientifica e politica della nuova cattedra, proclamava la teorica: *la nazionalità base razionale del diritto delle genti*. La teorica fu contrastata in Germania ed in Inghilterra, condannata dall'Austria che in essa prevedeva la fine della sua artificiale esistenza, la rivendicazione delle nazionalità, contro la forza bruta. Essa penetrava lentamente nella coscienza dei popoli; e dopo 22 anni egli, salendo la cattedra

di diritto internazionale in quest' alma Roma, nel 22 gennaio 1872, nella sua prelezione: « La vita dei popoli nell' umanità », ricordata la sua prima lezione del 1851 nell' Ateneo torinese, colla quale additava la radicale riforma nella scienza del diritto delle genti, poté con orgoglio affermare: « Osai primo salutare nel principio di nazionalità il vero fondamento della scienza medesima, la pietra angolare del tempio novello da innalzarsi alla pace, alla civiltà, alla civile virtù delle nazioni ».

E fu apostolo costante sino agli ultimi istanti della sua esistenza di questi principi, sostenitore sapiente della nullità dei trattati, che negavano e alteravano la nazionalità, o volessero imporre colla violenza l'arbitrio del vincitore sul vinto.

A lui si deve la proposta dell'arbitrato internazionale, a lui la codificazione dei principi di diritto internazionale, a lui la creazione dei tribunali arbitrali e ricordo con orgoglio di Italiano, che primo a presiedere quel tribunale internazionale a Ginevra, per una questione la di cui pacifica soluzione scongiurò la guerra, fu uno dei più grandi giuristi del Piemonte, Federico Sclopis.

E più tardi, per altra questione internazionale chiamato come arbitro il nostro Sovrano, fu da altro grande statista rappresentato, Visconti Venosta, onore di questa Augusta Assemblée. (*Approvazioni cirissime*).

Sua è la formula dell'articolo 10 del codice civile colla quale si dava esecuzione nel Regno ai giudicati stranieri.

Questi gli atti salienti, della opera sua, questa la gloria di Pasquale Stanislao Mancini, e finché a che il diritto avrà la prevalenza sulla forza bruta, il suo nome resterà incancellabile nella storia dell'umanità.

Uomo di fede convinta nella libertà, nella vita del diritto, e nell'amministrazione dello Stato, volle l'abolizione dei fori privilegiati.

E tutti ricordano la grande discussione nei primi anni del Parlamento italiano sulla abolizione del contenzioso amministrativo nella quale ebbe ad opporre un grande atleta della tribuna parlamentare, Filippo Coriova; ma egli trionfava, il contenzioso amministrativo fu abolito.

Umanista, fu banditore sapiente e illuminato delle riforme penali, e dalle lettere a T-reazio

Mamiani, nelle quali fissava il criterio giuridico della imputabilità e la base razionale del diritto di punire, sino all'abolizione della pena di morte, sanzionata col voto solenne della Camera, appare il cammino glorioso del grande giurista, e attuatore dell'ideale del diritto, di Giovan Battista Vico, di Cesare Beccaria, di Francesco Carrara. (*Approvazioni*).

Ed ho finito; nulla dirò del giureconsulto, dell'avvocato altissimo che onorò il foro italiano, dell'uomo di governo; sarebbe opera lunga, e in quest'Aula forse inopportuna. Il Senato vorrà perdonarmi queste parole disadorne e improvvise, dettate dal cuore dell'affettuoso discepolo. Chiuderò con un augurio: che in questa crisi terribile dell'umana civiltà, i principi sacri del diritto delle genti proclamati e sostenuti con fede di apostolo da Pasquale Stanislao Mancini, calpestati dalla barbarie e dalla violenza, riprendano altra volta la vita gloriosa nell'affratellamento dei popoli; e il giorno della vittoria che non può essere lontano, il nome di Pasquale Stanislao Mancini sarà salutato come quello di uno dei più grandi soldati dell'ideale del diritto umano. (*Approvazioni cirissime. Applausi*).

PRESIDENTE. È tanto viva in Senato la figura dell'eminentissimo uomo di Stato, dell'insigne giureconsulto, maestro del diritto internazionale, riformatore del diritto punitivo, oratore insuperabile, Pasquale Stanislao Mancini, che credo il sentimento del senatore Muratori sarà certamente condiviso da tutti i colleghi che lo hanno ascoltato ed applaudito. (*Approvazioni*).

FILOMUSI GUELF. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha parlato.

FILOMUSI GUELF. Prendo la parola come professore dell'università di Roma, avendo avuto l'onore di avere il Mancini come preside della Facoltà giuridica dal 1873 al 1876, cioè fino a quando egli fu chiamato a reggere il Ministero di grazia e giustizia (26 marzo 1876). Durante questo tempo, ed anche in seguito, ho avuto occasione di conoscere intimamente le rare doti del Mancini come uomo superiore, non solo nell'attività scientifica, ma anche per la parte che ebbe nel riordinamento della Facoltà giuridica di Roma, dopo l'ammissione della provincia romana al Regno d'Italia.

Io ed altri colleghi, che, giovani, facevamo le prove nell'insegnamento, avemmo dal Mancini aiuti, sussidi ed incoraggiamento. Egli mi

onorò assistendo alla prolusione del mio primo corso di filosofia del diritto (6 dicembre 1873), ed ebbe per essa un lusinghiero giudizio.

Pasquale Stanislao Mancini spingeva i giovani, i suoi colleghi a scrivere su questioni di legislazione, pur non appartenendo ad assemblee politiche, non essendo nè deputati nè senatori.

Per invito del Mancini, quando egli era preside, ho scritto *Sulle condizioni che escludono o diminuiscono l'imputabilità* (1875), ed allorché quando si discusse della precedenza civile sul matrimonio religioso, scrissi una monografia: *Il matrimonio religioso ed il diritto* (1876).

Nei miei numerosi corsi universitari e nei miei libri mi sono sempre avvalso delle idee del Mancini: così in materia di *usi civici*, ricordando il suo parere sulla questione di villa Borghese, così specialmente nel diritto internazionale, sia nel diritto internazionale privato, sia nel diritto internazionale pubblico.

Alla sua morte (26 dicembre 1888) io era preside, ed andai a Napoli, come era mio dovere, per assistere ai funerali. E quando nell'Università di Roma si commemorò solennemente l'illustre uomo (31 marzo 1890), ero preside ancora, occupando così indegnamente lo stesso suo posto, e dissi poche parole, ricordando specialmente le sue benemeritenze verso la Facoltà giuridica di Roma.

Ora mi associo commosso alle degne ed elevate parole del nostro amato e venerando Presidente sull'opera di Pasquale Stanislao Mancini; e mi associo alla commemorazione eloquente, sentita e vera che ha fatto l'on. Muratori; e credo anch'io che il diritto internazionale, che ora pare offuscato, ed il diritto di nazionalità, che pure è discusso non solo da gente che ha interesse di combatterlo, ma anche da cultori italiani del diritto internazionale, formano i capi saldi della scienza giuridica, improntata a principi di libertà e di progresso. Anche l'idea di un ordinamento giuridico dell'umanità, può accordarsi col diritto di nazionalità, quale è concepito dalla scuola classica fondata dal Mancini.

In conclusione, io credo che il diritto internazionale più moderno, modernissimo, non potrà mai discostarsi dagli insegnamenti di Pasquale Stanislao Mancini. (*Approvazioni*).

RUFFINI, ministro della pubblica istruzione.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINI, ministro della pubblica istruzione.
Il Governo non può non unirsi al saluto, che si è rivolto alla memoria di un uomo, il quale nel governo della cosa pubblica in Italia fu tanta parte e in momenti di estrema gravità; ed il ministro della pubblica istruzione, in particolare, non può non inchinarsi ancora innanzi alla rievocata figura di colui, che della scienza italiana fu certo uno degli astri maggiori.

Non ritenterò, poichè è già stato fatto qui con grande eloquenza da una parte, con commozione di affetto da un'altra e con autorità somma dal nostro Presidente; non ritenterò di delineare l'intera figura multiforme del grande commemorato; io, invece, se mi consentite, mi proverò a mostrarne la grandezza, non più con una vasta sintesi luminosa, sibbene saggiando brevemente in alcuni punti la profondità della sua mente.

Singolare destino è questo, che il primo centenario della nascita di Pasquale Stanislao Mancini si compia precisamente in un'ora di crisi suprema di quelle che furono le sue massime concezioni o creazioni, tanto di giurista quanto di uomo di Stato; vale a dire del principio di nazionalità nel campo della scienza del diritto, e della triplice alleanza nel campo della politica.

Crisi di esaurimento per rispetto a quest'ultima, crisi invece di rinnovamento per rispetto all'altra sua concezione o creazione. Egli, invero, fu lo stipulatore ed il firmatario del primo trattato della triplice alleanza, che ha trovato in questa guerra, più che una crisi, il suo epilogo tragico.

Ma c'è un fatto degno di tutto il rilievo: ed è che a questa nostra guerra presente è venuta ormai da ogni parte la designazione di guerra delle nazioni; a quel modesto modo che, per non andare più su dell'«vo moderno, ad altri gruppi di guerre si sono dati mano i nomi di guerre di religione, guerre di predominio, guerre di successione, a seconda del supremo principio che le animava (poichè le guerre non sono soltanto conflitti di interessi, ma anche di idee); o il principio di libertà di coscienza, o quello di equilibrio, o quello di legittimità.

Ora, da parte delle potenze dell'Intesa, per bocca degli uomini suoi più rappresentativi, è

stato dichiarato altamente fino dagli inizi della guerra che esse scendevano in campo per la difesa del principio di nazionalità, e non avrebbero posato le armi fintanto che il principio di nazionalità non fosse stato restaurato nel mondo. Ma, fatto ben singolare, i nostri avversari, e non solo per ritorsione politica, hanno finito per affermare anche essi il principio di nazionalità; per cui è a credersi che a questa guerra rimarrà nei secoli, come sua nota caratteristica, questa precisamente, di essere stata la guerra per il principio di nazionalità.

Orbene noi assistiamo a questo singolare fatto, che affermano di battersi fino allo estremo per il principio di nazionalità, paesi, che come la stessa Inghilterra e la Francia, avevano fatto il viso delle armi alla concezione di Pasquale Stanislao Mancini, quando primamente essa si diffuse nel mondo. Il grande principio, bandito per la prima volta dal Mancini, nell'Università di Torino il 22 gennaio 1851, infiammò tutti gli italiani, e costituì la dottrina politica e giuridica del nostro Risorgimento. Ma poi fu messo in disparte e tenuto, quasi in disdegno, e non solo dagli stranieri, ma anche da noi.

Ora ecco che il principio risorge: ecco ch'esso è il labaro, il vessillo di una delle parti belligeranti in questa immane guerra dei mondi. A questo risorgere del principio di nazionalità fu a buon diritto associato il nome di Pasquale Stanislao Mancini. E per opera di stranieri, prima ancora che da noi. Era, qualche tempo fa, uno scrittore spagnolo; ieri uno scrittore francese. Un giurista di nazione neutra, un greco, professore all'Università di Berna, pubblicò nella *Gazette de Lausanne* un articolo sul principio di nazionalità, di cui il succo era questo: « poichè le Potenze dell'Intesa hanno affermato di battersi per il principio di nazionalità e poichè questo principio non solo costituisce il concetto centrale della guerra, ma sarà la base delle trattative di pace, alle quali noi neutri non potremo essere indifferenti, è necessario che ci sforziamo di farcene un concetto ben netto e sicuro; ora a tale fine nessun insegnamento può conferire maggiormente di quello, che ci viene da un grande giurista italiano, dal Mancini ».

È questa una solenne riscossa della sua dottrina contro tutti i suoi denigratori; questo

può dirsi davvero un trionfo postumo di Pasquale Stanislao Mancini (*Bene*).

Caso veramente singolare fu per altro che il massimo assertore del principio di nazionalità fosse anche il primo stipulatore del trattato di alleanza con la Germania e con l'Austria. Di questa apparente contraddizione si difese il Mancini nella Camera italiana il 13 marzo 1883. La giustificazione rispetto alla Germania riesce facile: egli ripetutamente nei suoi scritti aveva fatto richiamo allo svolgimento parallelo del sentimento nazionale in Germania e in Italia, rilevando una rispondenza e un'assonanza fra il nostro pensiero e quello germanico circa il principio di nazionalità.

Al tempo suo questo principio non aveva subito ancora in Germania quella deformazione, per cui esso ha finito per essere un diritto di supernazionalità, cioè di sovrapposizione di una nazionalità a tutte le altre.

La difesa era meno agevole rispetto all'Austria. Il Mancini invocò soprattutto la necessità di non mettere a repentaglio quanto si era acquistato in forza del principio di nazionalità, con immature e imprudenti ed eccessive asserzioni di esso.

Ad ogni modo le carte intime di Pasquale Stanislao Mancini, che la gentilezza degli eredi suoi mi ha consentito di consultare di questi giorni, dimostrano luminosamente con quanta purezza, con quanta nobiltà d'intenti e con quanta ferezza, Pasquale Stanislao Mancini sia proceduto nella stipulazione del trattato della Triplice alleanza; dimostrano come egli si sia sforzato, pur lottando contro un lottatore che si chiamava Bismarck, di togliere dal trattato ogni impronta aggressiva e di farne uno strumento di pace; dimostrano come egli si sia addirittura ribellato contro la pretesa che si dovesse porre nel trattato una clausola per la quale l'Italia si sarebbe dovuta impegnare a fare una politica conservatrice e come abbia rivendicato la piena libertà di politica interna secondo le tendenze liberali; dimostrano come egli con ogni sforzo si sia adoperato per salvaguardare l'amicizia tradizionale tra l'Italia e l'Inghilterra, rendendo a questa possibile di accedere all'alleanza; e come non avendo potuto ottenerlo per l'opposizione di Bismarck, abbia però per lo meno fatto inserire una dichiarazione per cui mai e poi mai da parte

dell'Italia il trattato della Triplice Alleanza avrebbe potuto costituire un'arma d'offesa contro l'Inghilterra. (*Benissimo*).

Ma c'è qualche cosa di più singolare in queste carte, di cui, se il Senato me lo consente, io darò lettura; e credo che l'audizione di questi passi non soltanto vi darà la misura della grandezza dell'uomo, che qui commemoriamo, ma riuscirà di particolare conforto a tutti gli animi vostri in quest'ora tragica.

È noto già per le pubblicazioni fatte, come l'Austria avesse proposto che il Trattato della Triplice alleanza dovesse essere semplicemente un trattato di neutralità, un trattato in base al quale le tre Potenze stipulanti si potevano garantire reciprocamente la neutralità in caso di guerra.

Orbene questa proposta, che avrebbe fin dall'inizio, notate bene, posto l'Italia in quella condizione in cui la forza degli eventi la mise poi nei primi di agosto del 1914, fu respinta recisamente da Pasquale Stanislao Mancini, con parole ed argomenti, da cui, io credo, voi non potrete non ricevere una profonda impressione.

Scriveva Pasquale Stanislao Mancini al Conte Di Robilant il 17 marzo 1882, cioè il giorno della sua nascita:

« Un patto di mera neutralità, utile ai due Imperi, che acquisterebbero così la piena e sicura disponibilità di tutte le loro forze contro quel nemico esterno da cui o l'uno o l'altro o entrambi fossero minacciati, non avrebbe per l'Italia un valore pratico e apprezzabile. Un patto di neutralità avrebbe inoltre, per le speciali condizioni in cui gli avvenimenti anteriori collocarono l'Italia, quasi il significato e l'apparenza di una nostra riluttanza a correre i rischi d'ogni guerra, e sarebbe grave, irreparabile danno morale per una Potenza non ancora circondata da quell'aureola di gloria militare per cui può essere immune la dignità nazionale, malgrado il dichiarato e fermo proponimento di volere, checché accada, rimanersi in quiete. Anche senza ricorrere agli insegnamenti della storia circa i pericoli della neutralità forzata, è evidente che la particolari circostanze, in cui l'Italia è costituita, mentre rendono ancor più grave l'alea a cui soggiacerebbe se fin da ora e in anticipazione abdicasse a qualunque sua eventuale libertà di azione, le additano invece, come assai più con-

veniente e conforme ai suoi interessi, una politica che le permetta di deliberare e di operare a seconda delle speciali condizioni e cause del conflitto. Soprattutto, poi, importa per chi ha la responsabilità di risoluzioni implicanti le più essenziali convenienze del Paese, che si tenga conto scrupoloso dello stato dello spirito pubblico del paese stesso ».

E qualche giorno dopo, spiegando meglio i pericoli di una politica di neutralità, aggiungeva:

« Tra gli svantaggi, è soprattutto questo che la nostra influenza sarebbe annullata quante volte sorgesse in Europa alcuna di quelle grosse guerre delle quali l'alea maggiore non è per chi combatte, bensì per chi fu spettatore inerte della lotta. E poichè anche qui si ragiona per ipotesi, è evidente che, qualora l'articolo non fosse opportunamente corretto, potrebbe avvenire che in alcuna determinata vertenza, uno dei tre Stati, avendo mercè il patto di neutralità sicure le spalle, si avventuri in arrischiare imprese, con la mira d'interessi suoi particolari, costringendo i due alleati ad optare tra una volontaria cooperazione che potrebbe essere ripugnante o altrimenti non desiderabile, od una inazione che annulla la loro legittima influenza ».

« Colui il quale nel 1882 scriveva delle pagine di tanta sapienza, come questa, merita di passare ai posteri, non soltanto come un grande oratore, la cui parola si sia dispersa colla sua vita terrena, ma di prendere una posizione eminente fra quei pensatori, le cui pagine saranno documenti essenziali per la storia vera di questo tragico nostro momento. Ed io credo che il sentire come un sì grande ingegno abbia divinato fin d'allora la posizione incompensabile, che la semplice neutralità avrebbe creato per l'Italia, debba suonare a noi come una voce faticata, che qualunque sia stato il nostro sentimento al riguardo (discordie non vi possono più essere oggi), ci giustifica e ci esalta, di fronte al verdetto della storia. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Protezione ed assistenza degli orfani di guerra »:

Senatori votanti	132
Favorevoli	125
Contrari	7

Il Senato approva.

Risultato della votazione per la nomina di due membri della Commissione di finanze:

Senatori votanti	132
Maggioranza 67.	

Ebbero voti:

Il senatore Polacco	111
» Ferraris Carlo.	72
» Ulderico Levi.	38

Altri voti dispersi.

Proclamo eletti i senatori Polacco e Ferraris Carlo.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì 19 alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Protezione ed assistenza degli invalidi della guerra (N. 324):

Conversione in legge del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 29, sulla requisizione delle navi mercantili (N. 295);

Conversione in legge dei Regi decreti: N. 844 del 2 agosto 1914, che approva la Convenzione 28 luglio 1914 con la Società « Puglia » per l'esercizio dei servizi nell'Adriatico; N. 1247 del 24 settembre 1914, riguardante l'abilitazione al grado di capo di 2ª classe di militari del Corpo Reale equipaggi in congedo; N. 1277 del 25 ottobre 1914, relativo alla vendita di quattro sambuchi; N. 1313 del 19 novembre 1914, riguardante la concessione di una ferma complementare ai militari del Corpo Reale equipaggi delle categorie « Cannonieri P. S. » e « Fuochisti O. ed A. »; Numeri 1312, 1311,

1309 e 1310 del 26 novembre 1914, riguardanti la riserva navale (aggiunta all'art. 12 della legge 27 giugno 1903, n. 377), la indennità da concedersi agli ufficiali della riserva e di complemento, modificazioni all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina e l'assicurazione contro i rischi di guerra di piroscafi addetti a linee sovvenzionate (N. 234);

Disposizioni interpretative (art. 73 dello Statuto del Regno) circa alcuni casi di pretesa inleggibilità ai Consigli comunali e provinciali (N. 234);

Modificazioni ed aggiunte alla legge del 5 aprile 1908, n. 136 contro le frodi nella preparazione e nel commercio dell'olio di oliva (N. 102);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, concernente la temporanea sospensione del divieto del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli (N. 303);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale, in data 3 dicembre 1916, n. 1659, contenente le norme per le promozioni, durante la guerra, ai gradi di primo segretario e di primo ragioniere ed ai gradi corrispondenti (N. 332);

Conversione in legge del Regio decreto 1º novembre 1914, n. 1285, concernente l'applicazione dei provvedimenti di tariffa di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 luglio 1914, n. 742 (N. 328);

Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, concernente le vaccinazioni antiftiche nell'esercito e nell'armata (N. 325).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 24 marzo 1917 (ore 20)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio del Registro delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 17 MARZO 1917

Protezione ed assistenza degli orfani di guerra

CAPO I.

Degli orfani di guerra.

Art. 1.

Lo Stato assume la protezione e l'assistenza degli orfani della presente guerra.

Art. 2.

È considerato orfano di guerra colui, di cui il padre, o la madre esercitante la patria potestà, o la tutela legale sia morto in dipendenza dello stato di guerra.

L'assistenza è accordata:

a) ai figli minorenni non emancipati legittimi o legittimati, o naturali di cui sia riconosciuta o dichiarata la filiazione;

b) agli interdetti per infermità di mente.

Art. 3.

L'assistenza è estesa ai figli naturali non indicati nell'articolo precedente nei casi seguenti: quando la madre e il presunto padre abbiano notoriamente convissuto a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento;

quando vi sia il possesso di stato del figlio naturale;

quando la paternità o maternità dipenda da matrimonio dichiarato nullo ovvero risulti da esplicita dichiarazione scritta dei genitori o indirettamente da sentenza civile o penale.

L'accertamento della paternità o maternità sarà fatto dal giudice delle tutele, di cui all'art. 17, in via riservata, al solo effetto della

presente legge e dell'art. 5 del decreto luogotenenziale in data 12 novembre 1916, n. 598.

L'assistenza è dovuta anche nei casi previsti dall'art. 180 del Codice civile, quando però si verifichi una delle ipotesi indicate dall'art. 193 del Codice stesso ed il figlio già riceveva gli alimenti dal genitore perito in dipendenza dello stato di guerra.

Art. 4.

I Ministeri della guerra e della marina richiederanno all'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto di nascita dell'orfano, di inserirvi a margine l'annotazione che il genitore è morto per la guerra nazionale.

Art. 5.

L'elenco generale degli orfani da tenersi a cura del Comitato provinciale, di cui all'art. 9, deve comprendere non soltanto gli orfani per i quali i Ministeri della guerra e della marina abbiano chiesto l'annotazione di cui al precedente articolo, ma anche tutti coloro, dei quali il padre o la madre esercitante la patria potestà o la tutela legale, risultino morti in dipendenza dello stato di guerra. Nei casi dubbi il Comitato provinciale dispone i necessari accertamenti.

Il Comitato nazionale, di cui all'art. 7, decide le eventuali contestazioni; può disporre in qualunque tempo la cancellazione di coloro che siano stati indebitamente iscritti negli elenchi degli orfani di guerra e provvede affinché la condizione di orfano di guerra, agli effetti della presente legge, sia stabilita con uguali criteri in tutte le provincie.

CAPO II.

Autorità ed enti a cui è affidata la vigilanza degli orfani di guerra.

Art. 6.

Il ministro dell'interno, col concorso del Comitato nazionale, indirizza e coordina l'opera dei Comitati provinciali istituiti con la presente legge e veglia per la esatta osservanza delle disposizioni della legge stessa.

Il Ministero dell'interno riferirà ogni anno al Parlamento, con speciale relazione, sul modo come funziona il servizio degli orfani di guerra.

Art. 7.

Il Comitato nazionale, che ha sede in Roma, si compone di quindici membri: due senatori e due deputati, eletti dalle rispettive Camere; un consigliere di cassazione della Corte Suprema di Roma designato dal Primo Presidente; un sostituto procuratore generale della stessa Corte designato dal Procuratore Generale; un consigliere di Stato designato dal Presidente; il direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno; due ufficiali generali, uno dell'esercito, l'altro della marina designati dai rispettivi ministri; un ragioniere del tesoro designato dal ministro del tesoro; quattro componenti, due uomini e due donne, designati dagli Istituti nazionali indicati nell'articolo 13 fuori delle loro rappresentanze.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, sono nominati il presidente ed il vice-presidente fra i quindici componenti il Comitato.

Il presidente ed il vice-presidente durano in carica due anni, e possono essere riconfermati.

I membri del Parlamento durano in carica tutto il tempo della legislatura: quelli designati durano in carica per un quadriennio e possono essere confermati.

L'Amministrazione dello Stato dà il segretario generale e il personale di segreteria e ragioneria.

Art. 8.

Il Comitato nazionale:

1° decide, in caso di controversia, quali sono da considerare orfani di guerra:

2° amministra il fondo a favore degli orfani e ne delibera la distribuzione fra i Comitati provinciali. Le deliberazioni di cui nel presente numero diventano definitive in seguito all'approvazione del Ministro dell'interno;

3° controlla i bilanci dei Comitati provinciali;

4° dà parere intorno alla erezione in ente morale di tutti gli enti, che si costituissero per tutela o patronato degli orfani di guerra e intorno ai loro statuti, sulle controversie che possono nascere circa l'applicazione dell'articolo 30, sul regolamento da emanarsi ai sensi degli articoli 14, 17, 38, 41 e 43 e sulle altre questioni che gli fossero sottoposte dal ministro;

5° esercita le altre attribuzioni particolari affidategli dalla presente legge.

Il Comitato nazionale ha capacità di accettare lasciti e donazioni nel caso previsto dall'art. 31, lettera b).

Al Comitato nazionale degli orfani sarà data regolare comunicazione di tutte le ispezioni, che periodicamente saranno eseguite intorno all'andamento di tutti gli enti che si occupano della tutela degli orfani, e potrà il Comitato stesso richiedere al ministro che si compiano ispezioni straordinarie, da eseguirsi anche direttamente dai membri del Comitato stesso.

Art. 9.

Nel capoluogo di ogni provincia è istituito un Comitato provinciale, a cui è affidato l'esercizio della protezione e dell'assistenza degli orfani di guerra nell'ambito della provincia.

Il Comitato è composto:

del giudice per le tutele presso il tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo;

del procuratore del Re dello stesso tribunale; di un delegato della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica;

del provveditore agli studi;

di due ufficiali superiori, anche in congedo, uno dei quali appartenente, s'è possibile, alla R. Marina, designati dai rispettivi ministri;

di quattro delegati, due uomini e due donne, designati dagli Istituti nazionali indicati nell'art. 13 fuori delle loro rappresentanze;

di un delegato designato da tutte le istituzioni pubbliche della provincia, che hanno per

iscopo la protezione e l'assistenza dell'infanzia abbandonata.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, è nominato il presidente fra i componenti del Comitato, il quale nomina, pure nel suo seno, il vicepresidente.

Il presidente e il vicepresidente durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

La prefettura dà al Comitato il segretario e il personale di segreteria.

Art. 10.

Il Comitato provinciale ha capacità di acquistare e di compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento del proprio fine.

Per l'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti o donazioni disposti a favore del Comitato provinciale o delle istituzioni aventi per iscopo l'assistenza degli orfani, si applicano le disposizioni del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1442.

Il Comitato provinciale non è soggetto alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di beneficenza.

Sono però estese ad esso tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni, nonché quelle della legge 1º aprile 1915, n. 462. Esso è inoltre esente da qualsiasi tributo fondiario erariale, provinciale e comunale.

Art. 11.

Il Comitato provinciale:

a) indirizza, coordina ed integra, ove occorra, l'azione degli enti pubblici, delle associazioni, dei comitati e degli istituti, che hanno per iscopo la protezione, il ricovero, l'educazione, o, comunque, l'assistenza degli orfani della guerra;

b) tiene per ciascun comune una esatta statistica degli orfani corredata delle notizie sulla condizione economica e sociale di ciascuno;

c) nel caso di tutela dativa, di che all'articolo 245 Codice civile, provoca la costituzione del consiglio di famiglia e la nomina del tutore agli orfani della guerra, ed esercita sugli stessi, in concorso del Procuratore del Re, la più larga vigilanza per mezzo di ispezioni periodiche;

d) delega l'esercizio della tutela degli orfani ad esso affidata dal consiglio di famiglia o dal giudice delle tutele agli enti indicati negli articoli 12 e 13, od a privati di sua fiducia.

e) vigila a che per tutti gli orfani di guerra siano osservate le leggi protettrici dell'infanzia, le regole del Codice civile in materia di tutela e le misure di assistenza prescritte dalla presente legge;

f) nei casi previsti dagli articoli 222 e 233 del Codice civile il Comitato potrà, al pari dei parenti più vicini e del pubblico ministero, provocare i provvedimenti ivi indicati;

g) accorda, in caso di accertato bisogno, sovvenzioni ai genitori od ai tutori per favorire lo sviluppo fisico, l'educazione, l'istruzione dell'orfano ed invigila sulla erogazione delle somme per qualunque titolo assegnate dallo Stato o da enti pubblici, e, se del caso, provvede a collocare l'orfano in appositi istituti; accorda agli enti pubblici e agli Istituti nazionali sussidi con le somme a sua disposizione;

h) vigila sulle Congregazioni di carità, sugli altri istituti e sui privati, a cui sono affidati orfani della guerra, perchè la loro opera si esplichì in conformità alle leggi e nel modo più utile per l'orfano;

i) riferisce semestralmente al Comitato nazionale e al Ministero dell'interno sull'assistenza degli orfani nella provincia.

Art. 12.

La Congregazione di carità e gli altri enti pubblici, le associazioni, i comitati, gli istituti per l'infanzia abbandonata, le scuole, le colonie agricole, i patronati e simili, riconosciuti per decreto Reale o prefettizio, possono essere, dal Comitato provinciale, incaricati di esercitare la vigilanza sugli orfani di guerra, e, ove sia necessario, di assumerne la tutela.

Il Comitato provinciale potrà, a tal fine nei comuni, ove lo creda opportuno, costituire una Commissione di vigilanza composta del pretore o del conciliatore, che la presiede, del presidente della Congregazione di carità, dell'ufficiale sanitario, di un maestro e di una maestra elementare, del parroco o di altro sacerdote in sua vece, e di un ministro di culto diverso, ove ciò sia opportuno, tenuto conto del culto religioso degli orfani.

Le federazioni fra le istituzioni pubbliche di beneficenza, già istituite o che si istituiranno in base all'art. 2 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, sono riconosciute agli effetti della presente legge, e potranno solo essere sciolte colle forme stabilite nell'art. 43 del regolamento per l'esecuzione della legge 18 luglio 1904, n. 390, approvato col Regio decreto 1º gennaio 1905, n. 12.

Art. 13.

Gli statuti delle istituzioni nazionali riconosciute dal Governo, aventi per iscopo di provvedere o promuovere associazioni di enti per l'assistenza e l'educazione professionale di tutte o di singole categorie di orfani di guerra, dovranno essere approvati con decreto Reale.

Negli statuti saranno stabilite le norme concernenti le relazioni con i Comitati ed enti locali, per quanto riguarda la vigilanza, l'assistenza e l'educazione degli orfani, e l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni del Comitato provinciale per ciò che concerne l'assistenza e la vigilanza degli orfani.

Saranno indicati i modi di reinimpiego dei capitali, tenuto conto della condizione sociale degli orfani stessi.

Per gli orfani dei contadini si avrà cura di impiegare principalmente i detti capitali per provvedere possibilmente all'acquisto di piccoli fondi rustici da consegnarsi loro alla maggiore età.

Gli Istituti nazionali finora costituiti e riconosciuti per la protezione degli orfani sono:

L'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra:

L'Istituto per la gente di mare;

L'Opera nazionale per l'assistenza civile e religiosa degli orfani di guerra;

L'Unione generale degli insegnanti.

Art. 14.

Gli Istituti nazionali e gli enti da essi dipendenti sono di regola incaricati, per gli orfani per i quali sono chiamati a provvedere, di assumere la tutela quando tale ufficio deve essere conferito dal Comitato provinciale, sempre che nella provincia esista un ente dipendente dagli Istituti nazionali. I suddetti Istituti

e gli enti da questi dipendenti, nell'ipotesi sopra indicata, possono, come i Comitati provinciali, essere incaricati direttamente della tutela dal giudice delle tutele, o dal Consiglio di famiglia nei casi indicati nei seguenti articoli.

Essi devono riferire ogni trimestre al Comitato provinciale sulle condizioni nelle quali l'orfano è allevato.

Ogni contestazione che possa sorgere fra gli Istituti nazionali ed i Comitati provinciali è decisa dal Comitato nazionale.

Agli Istituti nazionali ed enti dipendenti è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 10 per quanto concerne gli orfani di guerra.

Un regolamento da emanarsi per decreto Reale, su proposta del Ministero dell'interno d'accordo cogli altri ministri competenti, sentito il Consiglio di Stato, stabilirà le norme relative all'amministrazione, contabilità e vigilanza di detti enti, salva la loro autonomia.

Art. 15.

I prefetti, i sindaci, le Congregazioni di carità, i direttori di scuole e i patronati scolastici sono obbligati a fornire al Comitato provinciale, in conformità alle istruzioni emanate dal Ministero dell'interno, informazioni circa gli orfani e le loro famiglie o tutori allo scopo di accertare principalmente:

a) se viene esercitata sugli orfani la vigilanza necessaria e si adempiono gli obblighi di legge circa il mantenimento, l'educazione e l'istruzione;

b) se sono osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti che hanno per iscopo la tutela e la integrità fisica e morale dell'orfano;

Debbono altresì informare il Comitato provinciale di tutti i casi nei quali l'intervento immediato di questo possa essere necessario.

I prefetti debbono sempre prendere i provvedimenti d'urgenza per la protezione e l'assistenza degli orfani abbandonati, dandone immediata comunicazione al Comitato provinciale ed al giudice delle tutele.

Art. 16.

L'assistenza, da prestarsi agli orfani, deve esercitarsi lasciando preferibilmente l'orfano

nella sua famiglia o sovvenendolo presso la persona che esercita la patria potestà o presso il tutore.

Il Comitato provinciale deve curare specialmente, in attesa della liquidazione della pensione, che non manchino agli orfani poveri i mezzi per il loro mantenimento.

CAPO III.

Della tutela e della vigilanza sugli orfani di guerra.

Art. 17.

Il primo presidente della corte d'appello, al principio di ogni anno giudiziario, destina, in ciascun tribunale del distretto che abbia sede nel capoluogo della provincia o che abbia giurisdizione sul medesimo, un giudice incaricato delle funzioni di giudice delle tutele degli orfani di guerra.

Al giudice delle tutele spetta rispetto ad essi la competenza attribuita al presidente del tribunale od al tribunale dal Codice civile nel libro I, titolo VIII: della patria potestà, titolo IX: della minore età, della tutela, e dalla legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144 negli articoli 113 e seguenti.

Al giudice delle tutele spetta inoltre di decretare la iscrizione fra gli orfani della guerra dei figli naturali non riconosciuti, come è disposto nel precedente art. 3.

Il giudice delle tutele non può essere adibito ad altre funzioni.

Salvo quanto è disposto nell'articolo 223 del Codice civile, contro i provvedimenti presi dal giudice per le tutele nelle materie contemplate in questo articolo è ammesso il ricorso alla Corte d'appello a sensi dell'articolo 781 del Codice di procedura civile.

Col regolamento di cui all'articolo 43 sarà provveduto per le forme della procedura e per il servizio di cancelleria.

Art. 18.

Nei casi di abuso della patria potestà o della tutela legale da parte di chi l'esercita, sia violandone o trascurandone i suoi doveri o male amministrando le sostanze del figlio, il Comitato provinciale, può fare istanza al giudice

delle tutele affinché provveda per la nomina di un tutore alla persona del figlio o di un curatore ai beni di lui, ai termini degli articoli 233 e 184 Codice civile.

È in facoltà del giudice delle tutele di sottoporre l'orfano alla tutela del Comitato provinciale o degli istituti nazionali o di alcuno degli enti da essi dipendenti.

Oltre i casi previsti negli articoli 233 e 184 del Codice civile, la nomina di un tutore all'orfano può essere fatta anche quando la madre o il padre inabile non siano in grado di assolutamente adempiere i doveri inerenti alla patria potestà o alla tutela legale, per il periodo di tempo in cui dura tale impossibilità.

Art. 19.

Qualora gli interessi morali o materiali dell'orfano risultino compromessi dalla negligenza o dagli errori del tutore, il giudice delle tutele può, anche su istanza del Comitato provinciale, sottoporre l'orfano alla tutela del Comitato medesimo o di alcuno degli enti predetti.

Art. 20.

Chi esercita la patria potestà o la tutela può richiedere al Comitato provinciale che l'orfano sia affidato ad uno degli istituti nazionali od enti da questi dipendenti.

Le persone suddette possono sempre fare istanza che l'orfano sia ad esse restituito.

Il Comitato provinciale decide sulla domanda, avuto riguardo all'interesse del minore.

Art. 21.

Se non si può costituire il consiglio di famiglia o di tutela per mancanza od inidoneità di parenti od affini o di persone che abbiano avuto relazioni abituali di amicizia col genitore o se il consiglio non funziona, il Comitato provinciale potrà incaricare della tutela gli Istituti nazionali od alcuno degli enti da questi dipendenti.

Art. 22.

Il Comitato provinciale ha facoltà di proporre al consiglio di famiglia o di tutela la esclusione o la rimozione del tutore, del protutore o del curatore, incapaci, per una delle cause indicate

negli articoli 268 (nn. 2 e 3) e 269 del Codice civile, ed ha diritto di fare il reclamo, previsto nell'articolo 271 del Codice stesso, davanti al giudice delle tutele.

Può provocare la convocazione del consiglio di famiglia o di tutela a termine dell'art. 257 del Codice civile quando ciò sia richiesto nell'interesse morale o materiale del minore od interdetto.

Art. 23.

Le donne possono assumere gli uffici tutelari e se maritate non hanno bisogno di autorizzazione.

Art. 24.

Il Comitato provinciale, gli istituti nazionali e gli enti da questi dipendenti e gli enti indicati nell'articolo 12, quando assumano la tutela di un orfano, a norma delle precedenti disposizioni, la esercitano nel modo previsto dall'articolo 262 del Codice civile.

Il comitato provinciale deve di regola delegare le funzioni di tutela in conformità a quanto è stabilito negli articoli 11 lettera d, e 14.

Nell'avviamento degli orfani, sottoposti alla sua tutela, ad una professione od arte, e nella scelta del luogo di educazione, si terrà conto della volontà dell'orfano, quando abbia compiuto i dieci anni di età, giusta l'articolo 278 del codice civile, nonché della condizione sociale del padre.

Il Comitato può anche provocare la costituzione del consiglio di famiglia o di tutela e la nomina del tutore, osservando le forme e le norme prescritte dalla sezione 2ª alla 7ª del libro 1º, titolo IX, Codice civile, salvo le modificazioni di cui appresso.

Il consiglio di famiglia o di tutela e la sede della tutela possono costituirsi nel mandamento ove risieda l'ente o la persona delegata ad esercitarla o trovisi il minore. Il consiglio, quando la costituzione è provocata dal Comitato provinciale, può essere composto di soli due consulenti, i quali, nel caso del capoverso dell'articolo 253 del Codice civile, possono essere scelti fra le persone che particolarmente si occupano dell'assistenza dell'infanzia.

Quando vi siano più orfani può essere nominato anche più di un tutore se non vi è un

patrimonio da amministrare, specialmente se gli orfani dimorino in luoghi diversi.

I tutori nominati a norma del 2º comma di questo articolo debbono inviare ogni anno al Comitato provinciale una relazione della loro amministrazione, con un elenco di tutti gli atti compiuti e con una copia degli stati depositati presso le preture ai termini dell'articolo 303 Codice civile.

Art. 25.

Colui che domanda il passaporto deve unire agli atti un certificato del sindaco del suo domicilio che attesti che non ha in consegna orfani minorenni, oppure la dichiarazione del Comitato provinciale che fu provveduto convenientemente alla condizione degli orfani minorenni che rimangono nel Regno.

Art. 26.

La vedova con prole, che passa a seconde nozze ed a cui spetta la indennità a suo favore disposta coll'articolo 1º del decreto luogotenenziale in data 12 novembre 1916, e che prima del matrimonio, a termine dell'articolo 237 del Codice civile, deve far convocare il consiglio di famiglia, dà pure avviso al Comitato provinciale del matrimonio stesso.

Il consiglio di famiglia, oltre a quanto è disposto in detto articolo, delibera anche se la pensione debba essere riscossa dalla madre e può affidarne la esazione ed erogazione al Comitato provinciale o ad alcuno degli enti indicati negli articoli 9 e 10, o alla persona incaricata dell'educazione del minorenne.

La vedova per ottenere la liquidazione della indennità dalla Corte dei conti dovrà unire un certificato che attesti la seguita convocazione del consiglio di famiglia e la prova di aver data notizia del matrimonio da celebrare al comitato provinciale.

La madre che ha la tutela legale, dà uguale avviso al Comitato provinciale e fa convocare allo stesso scopo il consiglio di tutela.

Il Comitato provinciale, quando gli consti che la pensione non sia spesa a vantaggio dell'orfano, può sempre provocare dal giudice delle tutele il provvedimento indicato nella seconda parte del secondo comma di questo articolo.

Art. 27.

Se il genitore è privato in tutto od in parte dell'esercizio della patria potestà o non provvede in corrispondenza ai mezzi di cui può disporre alla educazione dell'orfano, il giudice delle tutele potrà stabilire la quota che spetta al figlio sulla pensione, anche in misura maggiore di quella stabilita dall'articolo 106 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 ed ordinare che sia riscossa ed erogata dal comitato provinciale o da alcuno degli enti indicati agli articoli 12 e 13, a vantaggio degli orfani.

Il giudice delle tutele potrà, in caso che l'orfano sia affidato ad un istituto, ordinare direttamente il pagamento, a favore di questo, della quota che a termine del precedente comma oppure del citato articolo 106 può spettare al figlio.

Lo stesso provvedimento il giudice delle tutele può adottare in caso di tutela.

Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a mente dell'art. 138 del Codice civile.

Art. 28.

Quando la persona che esercita la patria potestà o la tutela sopra orfani della guerra sia condannata alla pena dell'ergastolo o ad una pena della reclusione maggiore dei tre anni, ovvero per furto, frode, falso, peculato o per uno dei reati contemplati nel libro II, titolo VIII, capo I, III, VII; titolo IX, capo V e VI, o per una delle contravvenzioni contemplate nel libro III, titolo I, capo VII, titolo III, capo II e III del Codice penale, il Pubblico Ministero deve comunicare al Comitato provinciale copia della sentenza di condanna. Il Comitato provinciale provocherà i provvedimenti necessari per assicurare l'assistenza dell'orfano.

Art. 29.

Le norme degli articoli precedenti che regolano la tutela, si estendono alla curatela in quanto siano applicabili.

CAPO IV.

Dei mezzi per esercitare l'assistenza.

Art. 30.

Tutte le istituzioni pubbliche, che hanno per iscopo il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di minorenni, sono obbligate, nei limiti dei loro mezzi, al ricovero ed all'assistenza degli orfani della guerra che siano designati dal Comitato provinciale. Tale obbligo permane ancorchè gli orfani non appartengano al territorio entro cui l'istituzione, a termine delle proprie norme statutarie, esplica la sua azione, ferma la preferenza a favore dei minorenni appartenenti al detto territorio, e salvo il rimborso della relativa spesa dal Comitato provinciale.

Gli orfani della guerra designati dal Comitato provinciale sono preferiti nella concessione di posti gratuiti o di borse di studio, non aventi destinazione a pro di determinate famiglie, che le istituzioni anzidette ed i convitti e collegi nazionali civili e militari abbiano obbligo di conferire in virtù delle norme che li regolano.

Art. 31.

Presso il Comitato nazionale è costituito un fondo a favore degli orfani della guerra.

Contribuiscono a formare detto fondo:

a) gli stanziamenti che saranno inseriti in ciascun anno nel bilancio del Ministero dell'interno: per l'esercizio 1916-17, oltre alla somma di lire un milione, stanziata coll'art. 14 del decreto luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 968, è iscritta la somma di un altro milione;

b) le somme raccolte o comunque disposte a favore degli orfani della guerra in genere di tutto il Regno e non destinate a speciali enti od istituti;

c) le somme destinate ad enti aventi il medesimo scopo, che non abbiano potuto funzionare per mancanza di mezzi. La devoluzione di queste somme sarà ordinata con decreto del ministro dell'interno sentito il Comitato nazionale;

d) i proventi di cui all'art. 35.

Art. 32.

Al conseguimento dei fini indicati nella presente legge i Comitati provinciali provvedono:

a) colle somme che saranno loro distribuite dal Comitato nazionale sul fondo a favore degli orfani di cui all'articolo precedente;

b) con le pensioni o quote di pensioni spettanti agli orfani giusta quanto è disposto negli articoli 26 e 27. L'importo di tali pensioni o quote, per la parte che superi le spese occorrenti per il mantenimento e la educazione dell'orfano, sarà investito nel modo più conveniente a favore dell'orfano stesso;

c) coi fondi raccolti per pubbliche obbligazioni a favore in genere degli orfani di guerra della provincia e con quelli di enti che, costituiti allo scopo di prestare assistenza ai figli di orfani di militari della provincia, non abbiano ancora potuto funzionare per insufficienza di mezzi.

La devoluzione di tali somme ai Comitati provinciali sarà ordinata con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale;

d) coi lasciti, con le donazioni, con le sovvenzioni di opere pie e di altri istituti disposti in genere a favore degli orfani di guerra della provincia;

e) coi proventi di cui all'articolo 33;

f) coll'importo delle pene pecuniarie che saranno stabilite nel regolamento da compilarsi a mente dell'art. 43.

Art. 33.

Con l'entrata in vigore della presente legge il reddito netto delle istituzioni, di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, sarà esclusivamente devoluto all'assistenza degli orfani della guerra. Però rimane fermo l'obbligo di provvedere coi redditi e coi fondi predetti ai fini di cui nel suddetto decreto luogotenenziale 13 giugno 1915 e per l'infanzia abbandonata.

La destinazione del reddito e dei fondi, di cui sopra, andrà a favore di tutti gli orfani della guerra appartenenti per domicilio di soccorso alla provincia, ove hanno sede le istituzioni, ferma la preferenza a favore di quelli fra gli orfani stessi che appartengano al territorio entro

cui le istituzioni medesime, a termine dei propri statuti, dovevano esplicare la loro beneficenza.

I prefetti accerteranno le somme dovute per i titoli suddetti e disporranno che da parte delle istituzioni pubbliche di beneficenza siano versate nella cassa del Comitato provinciale.

Quando lo scopo dell'assistenza agli orfani di guerra verrà a cessare totalmente o parzialmente, il reddito delle fondazioni dotati ritornerà alla loro prima destinazione.

Contro i provvedimenti dei prefetti, adottati in base al presente articolo, è ammesso solo il ricorso al Re in via straordinaria a mente dell'art. 12, n. 4, del testo unico 17 agosto 1907, n. 638 delle leggi sul Consiglio di Stato.

Il termine per tale ricorso decorre dalla data della notificazione del provvedimento, e per i provvedimenti già eseguiti in base al decreto luogotenenziale sopraccitato dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 34.

Le Congregazioni di carità delle città con una popolazione superiore a 200 mila abitanti, le quali per effetto della presente legge o per altra causa, possano dedicare il reddito netto di un patrimonio non inferiore ad un milione di lire all'assistenza degli orfani di guerra, ai sensi dell'art. 1, comma 1° e 2°, del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, saranno dai Comitati provinciali autorizzate alla erogazione diretta di tale reddito per la creazione di nuovi istituti, o per l'integrazione di istituti già esistenti, o negli altri modi determinati dagli articoli 16 e 30 della presente legge a favore degli orfani della provincia. Contro il provvedimento dei Comitati provinciali è data facoltà di ricorso al Comitato nazionale.

Art. 35.

Sono devoluti al Fondo a favore degli orfani della guerra indicato all'articolo 31 i proventi di qualsiasi pubblicità che, sotto qualunque forma, si trovi già istituita o possa istituirsi dalle singole Amministrazioni governative in locali di loro pertinenza o su carte o stampati in uso presso le Amministrazioni medesime. Rimangono ferme per l'azienda delle Ferrovie dello Stato le disposizioni della legge 19 luglio 1913, n. 641, a favore dell'Opera di previdenza per il personale.

CAPO V.

Disposizioni generali.

Art. 36.

Finchè non sia altrimenti disposto, nelle assunzioni a pubblici impieghi, che siano fatte senza concorso, la condizione di orfano della guerra costituirà titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

Tale condizione costituirà altresì titolo di precedenza, a parità di merito, nelle graduatorie dei concorsi per l'ammissione a pubblici impieghi.

La preferenza e la precedenza indicate nei due primi comma prendono grado dopo quelle consimili concesse agli invalidi della guerra.

Art. 37.

Con le modalità da stabilirsi con decreto Reale, potranno essere estese a favore degli orfani le franchigie ferroviarie e le esenzioni dalle tasse scolastiche consentite dagli articoli 402 e 409 e seguenti del testo unico 12 ottobre 1913, n. 1261.

Art. 38.

I bilanci e i conti dei Comitati provinciali saranno approvati con decreti del ministro dell'interno.

Per quanto riguarda i conti consuntivi è dato appello alla Corte dei conti contro il decreto del ministro, secondo le norme che saranno emanate col regolamento.

Art. 39.

Tutti gli atti relativi alla tutela degli orfani di guerra sono scritti in carta libera ed esenti da qualunque tassa.

Per tutti i giudizi relativi alla suddetta tutela compete di diritto alla difesa degli orfani il gratuito patrocinio.

Art. 40.

Le funzioni di membri del Comitato nazionale, del Comitato provinciale, della Commissione comunale di vigilanza, d'ispettore sono gratuite.

Agli ispettori e alle ispettrici verranno rimborsate le spese di viaggio e di dimora.

Art. 41.

Le disposizioni della presente legge sono estese ai figli di quelli che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni od a infermità incontrate per servizio di guerra o, comunque, per un fatto di guerra, purchè concepiti prima del fatto che ha prodotto l'inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso.

Il regolamento, di cui all'art. 43, ne stabilisce le modalità.

Art. 42.

È derogato a qualsiasi norma statutaria di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge, la quale entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Art. 43.

Il Governo del Re, nell'emanare il regolamento per la esecuzione della presente legge, è autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a stabilire:

i casi nei quali l'assistenza può essere accordata a coloro che in dipendenza della guerra hanno perduta la persona che ne era il necessario e principale sostegno;

le norme per il funzionamento del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali, delle Commissioni comunali di vigilanza;

le norme per il servizio d'ispezione;

le norme per la riscossione dei redditi di cui all'art. 33;

gli obblighi per l'ufficiale dello Stato civile per i tutori e per le altre persone di cui all'articolo 252 del Codice civile di denunziare la esistenza degli orfani di guerra, nonchè di riferire sulla loro educazione, e le penalità in caso d'inadempimento da contenersi nei limiti indicati nell'articolo 404 del Codice stesso;

le disposizioni per deferire a comitati da costituirsi presso le colonie italiane all'estero o ai regi consoli le attribuzioni dei comitati provinciali per la protezione ed assistenza degli orfani di italiani che risiedevano all'estero e che si trovino essi stessi all'estero.